



Consiglio regionale della Calabria
Settore Assistenza giuridica

Ventesimo Rapporto sulla legislazione della Regione Calabria – anno 2024



Aula consiliare Francesco Fortugno

Dirigente:
Avv. Giovanni Fedele

PARTE PRIMA "Produzione legislativa":

Simona Raspa per l'elaborazione della parte discorsiva e il coordinamento di tutti i relativi dati;

Giovannina Congiusta per la sintesi delle leggi regionali, contenuta nella colonna sinistra delle schede delle leggi di cui alle Tabelle di sintesi;

Stella Cara, Caterina Melito, Teresa De Stefano per la raccolta dei dati della parte compilativa riportata nei grafici di riferimento.

PARTE SECONDA "Funzione valutativa e impatto finanziario delle leggi":

Giovannina Congiusta per l'elaborazione della parte discorsiva e il coordinamento dei relativi dati;

Teresa De Stefano per la raccolta dei dati e la redazione delle tabelle.

PARTE TERZA "Produzione regolamentare":

Sonia Minnici per l'elaborazione della parte discorsiva e il coordinamento dei relativi dati;

Santo Federico per la raccolta dati finalizzata alla redazione di grafici e tabelle.

PARTE QUARTA "Iniziativa legislativa":

Sonia Minnici per l'elaborazione della parte discorsiva e il coordinamento dei relativi dati;

Adriana Stella Esposito e Anna Iellamo per la raccolta dei dati relativi alle tabelle.

PARTE QUINTA "Attività istituzionale":

Simona Raspa per l'elaborazione della parte discorsiva e il coordinamento dei relativi dati;

Adriana Stella Esposito e Anna Iellamo per la raccolta dei dati delle tabelle.

PARTE SESTA "Rapporti tra legislativo ed esecutivo":

Annamaria Ferrara per l'elaborazione della parte discorsiva e il coordinamento dei relativi dati;

Stella Cara, Teresa De Stefano e Caterina Melito per la raccolta dei dati delle tabelle.

PARTE SETTIMA "Contenzioso costituzionale":

Sonia Minnici per l'elaborazione della parte discorsiva e il coordinamento dei relativi dati;

Carmela Core, Santina Crisalli, Santo Federico e Demetrio Iaria per il reperimento dei relativi dati.

Elaborazione dati, realizzazione di grafici e tabelle, veste grafica: Carmela Core, Teresa De Stefano e Santo Federico.

Coordinamento a cura di: Sonia Minnici

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
PARTE PRIMA: LA PRODUZIONE LEGISLATIVA.....	4
PARTE SECONDA: LA FUNZIONE VALUTATIVA E L'IMPATTO FINANZIARIO DELLE LEGGI	12
PARTE TERZA: LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE.....	16
PARTE QUARTA: L'INIZIATIVA LEGISLATIVA	21
PARTE QUINTA: L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	28
PARTE SESTA: I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO	33
PARTE SETTIMA: IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	40
TABELLE DI SINTESI	50

INTRODUZIONE

Il Rapporto annuale, curato come di consueto dal Settore Assistenza giuridica, ci accompagna nell'analisi dettagliata dell'attività dispiegata dal Consiglio regionale durante l'anno 2024.

In sintonia con lo spirito dell'edizione precedente, questo documento digitale – facilmente consultabile sul sito web del Consiglio regionale della Calabria – si conferma uno strumento per rendere conto in modo trasparente e accessibile, sia agli addetti ai lavori sia alla cittadinanza, dell'impegno profuso dall'Assemblea. Un "diario di bordo" che, sfogliato virtualmente, permette anche un confronto immediato con i dati che hanno segnato gli anni passati.

Forte dell'esperienza maturata con la stesura del rapporto relativo al 2023, si è scelto di consolidare un approccio che si è rivelato efficace, quindi, anche in questa edizione, il rapporto si articola, in sette capitoli ben definiti: si parte dalla "fucina" della produzione legislativa; si prosegue con un'analisi approfondita della sua "tenuta" valutativa e finanziaria; si esplora poi il mondo dei regolamenti; si "mappano" le proposte di legge, identificandone la provenienza; si espone la dinamica attività dell'assemblea e delle commissioni; si analizza il dialogo, a volte acceso, con l'esecutivo, con un focus sul ruolo di "sentinella" del Consiglio attraverso gli strumenti classici del sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e dell'indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni); e si conclude con uno sguardo alle delicate questioni del contenzioso costituzionale. L'appendice continua a offrire una panoramica sintetica delle leggi promulgate nel corso di questo 2024, grazie a tabelle chiare e informative.

L'ambizione di questo Rapporto è, ancora una volta, quella di offrire una visione d'insieme esaustiva e facilmente fruibile dell'attività istituzionale, integrando la ricchezza dell'analisi testuale con la chiarezza comunicativa di grafici e tabelle.

Nel complesso, il ventesimo Rapporto sulla legislazione regionale 2024 mostra un bilancio attivo dell'attività del Consiglio in quanto l'Assemblea regionale ha approvato 43 leggi nell'anno, molte delle quali "testo nuovo" riflettendo una produzione legislativa vivace ma concentrata su settori chiave.

Tra le buone pratiche emerse, meritano menzione il rafforzamento delle verifiche tecnico-giuridiche preventive (ATN e drafting); la valorizzazione delle audizioni nelle Commissioni (che hanno coinvolto decine di soggetti esterni) come strumento di trasparenza e il puntuale uso dei pareri obbligatori, soprattutto finanziari.

Guardando al futuro, sarà importante approfondire la collaborazione con l'Esecutivo per valorizzare gli adempimenti successivi all'adozione delle leggi (regolamenti, piani, linee guida), così da trasformare le leggi approvate in politiche efficaci sul territorio.

In conclusione, il Rapporto evidenzia una regione Calabria impegnata a migliorare la propria capacità legislativa attraverso strumenti avanzati di analisi e controllo, pur indicando l'opportunità di rinsaldare la cooperazione tra Consiglio e Giunta al servizio dei cittadini.

Avv. Giovanni Fedele
Dirigente del Settore assistenza giuridica

PARTE PRIMA: LA PRODUZIONE LEGISLATIVA

1 Le leggi

Il ventesimo Rapporto sulla legislazione analizza i dati quantitativi inerenti all'attività di produzione normativa del 2024 dell'Assemblea regionale. L'obiettivo è valutare l'andamento dell'azione legislativa e confrontarlo con gli anni precedenti.

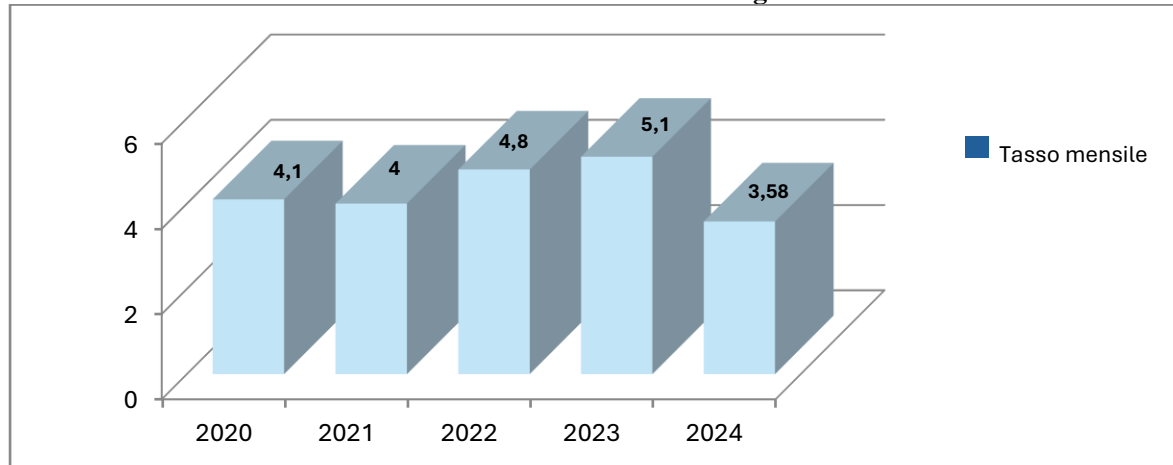
Nell'anno in questione sono state emanate 43 leggi regionali, molte delle quali evidenziano la sensibilità del legislatore calabrese nei confronti di tematiche legate al sociale e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico e culturale regionale. Diverse sono, inoltre, le leggi che hanno regolamentato e innovato in maniera compiuta settori strategici per lo sviluppo del territorio regionale.

In sintesi, il 2024 restituisce un'attività legislativa più mirata, con norme che puntano a coniugare crescita e coesione sociale.

1.1. Tasso mensile di legislazione e produzione normativa

L'analisi del tasso mensile di legislazione mostra che il 2024 è stato caratterizzato da una diminuzione, rispetto agli ultimi anni, del numero di leggi regionali approvate, con un decremento del tasso mensile di legislazione, inteso quale numero medio di leggi approvate dal Consiglio regionale per ciascun mese di riferimento. Di conseguenza, il tasso relativo al 2024 risulta inferiore rispetto a quello rilevato nel 2020, come evidenziato nel grafico seguente.

Grafico 1 – Tasso mensile di legislazione



1.2. Dimensione fisica dell'attività legislativa

Le tabelle 1, 2 e 3, sotto riportate, distinguono le leggi approvate nel corso dell'anno di riferimento sia in base al numero degli articoli, dei commi e dei caratteri, sia in base al soggetto proponente (Giunta, Consiglio o misto).

L'analisi dei dati evidenzia la tendenza, delineatasi negli ultimi anni e confermata anche per l'anno 2024, a produrre leggi costituite da pochi articoli, suddivisi in un numero limitato di commi, con conseguenti dimensioni testuali contenute.

Tabella 1 – Leggi per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente

Articoli	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
1/5	/	17	/	17
6/10	1	10	/	11
11/15	4	5	/	9
16/20	/	3	/	3
Oltre 20	2	1	/	3
Totale	7	36	/	43

Tabella 2 – Leggi per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente

Commi	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
1/5	/	16	/	16
6/10	/	3	/	3
11/15	/	4	/	4
16/20	2	2	/	4
Oltre 20	5	11	/	16
Totale	7	36	/	43

Tabella 3 – Leggi per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente

Caratteri	Giunta	Consiglio	Misto	Totale
Fino a 5.000	/	19	/	19
5.001/10.000	4	7	/	11
10.001/15.000	1	6	/	7
15.001/20.000	/	4	/	4
Oltre 20.000	2	/	/	2
Totale	7	36	/	43

1.3. Attività legislativa per proponente

Analizzando il ruolo del soggetto istituzionale che ha avanzato l'iniziativa, si nota una chiara predominanza di leggi originate da proposte consiliari.

Osservando il livello di aggregazione dei proponenti, come riportato nella tabella seguente (tab. 4), emerge che, nell'anno preso in esame, la tipologia più diffusa sono state le leggi di iniziativa dei gruppi di maggioranza.

Tabella 4 – Leggi di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

PROPONENTI	Anno 2024
Un solo proponente	7
Solo gruppi di maggioranza	26
Solo gruppi di opposizione	/
Gruppi di maggioranza e di opposizione	1
Giunta	9
Totale	43

1.4. Durata dell'iter legislativo

L'iter legislativo può definirsi come un procedimento complesso che conduce dalla presentazione della proposta di legge (iniziativa legislativa) fino alla approvazione della legge regionale, passando attraverso la fase istruttoria e quella deliberativa.

Un ruolo fondamentale, in tale processo, è svolto dalle Commissioni, chiamate, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad esaminare la proposta di legge e apportare eventuali correttivi tramite la presentazione degli emendamenti. Successivamente, la proposta è sottoposta al vaglio del Consiglio regionale, che può ulteriormente emendarla prima dell'approvazione.

Il 2024 è stato caratterizzato dalla celerità dell'iter di approvazione delle leggi, come può verificarsi dalla tabella 5.

Ciò riflette una prassi consolidata di efficienza nel procedimento legislativo regionale.

Tabella 5 – Distribuzione leggi per classi di durata iter complessivo

Classi durata esame	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	n	%	n	%	n	%	n	%
01/30	4	9	10	23.50	/	/	14	32.50
31/90	2	4	5	12	/	/	7	16
91/180	/	/	8	19	/	/	8	19
181/360	/	/	10	23.50	/	/	10	23.50
Oltre 360	1	3	3	6	/	/	4	9
Totale	7	16	36	84	/	/	43	100

1.5. Abrogazioni e stato della legislazione

Nel 2024 l'Assemblea legislativa ha proceduto all'abrogazione di due leggi regionali:

- la legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 (Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale) è stata abrogata con legge regionale 29 marzo 2024, n. 16 Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi.

- la legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia) è stata abrogata con legge regionale 15 maggio 2024, n. 24 (Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni).

Questo aggiornamento normativo testimonia l'attenzione all'evoluzione delle politiche regionale e all'eliminazione di disposizioni ormai superate o ridondanti.

Tabella 6 – Riepilogo leggi regionali dal 1971 al 2023

LEGGI APPROVATE	1858
LEGGI ABROGATE	651
LEGGI VIGENTI	1.207

La tabella 7 rappresenta l'andamento annuale della produzione legislativa regionale a decorrere dall'anno della prima consiliatura, ossia il 1971.

Volendo individuare una tendenza quantitativa, dall’esame della tabella emerge che in genere la produzione legislativa oscilla tra le 20 e le 50 leggi all’anno. Infatti, solo in 12 casi sono state prodotte meno di 20 leggi, mentre in 11 casi si sono superate le 50 leggi annuali.

Inoltre, tendenzialmente, nel corso del primo anno di legislatura si registra una minore produzione normativa.

Tabella 7 – Andamento annuale della produzione legislativa regionale

Anno	Numero leggi	Anno	Numero leggi	Anno	Numero leggi	Anno	Numero leggi
1971	1	1987	30	2003	30	2019	62
1972	8	1988	33	2004	36	2020	37
1973	23	1989	16	2005	18	2021	28
1974	18	1990	59	2006	18	2021	20
1975	32	1991	18	2007	30	2022	55
1976	21	1992	22	2008	46	2023	62
1977	34	1993	18	2009	58	2024	43
1978	32	1994	30	2010	36		
1979	15	1995	43	2011	51		
1980	34	1996	43	2012	71		
1981	23	1997	13	2013	58		
1982	18	1998	15	2014	28		
1983	27	1999	28	2015	40		
1984	36	2000	22	2016	47		
1985	30	2001	38	2017	57		
1986	41	2002	52	2018	54		

1.6. La produzione legislativa: potestà legislativa, tipologia normativa e tecnica redazionale

Appare utile valutare la legislazione regionale sotto i profili relativi alla potestà legislativa, ossia alla concorrenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, alla tipologia normativa ed alla tecnica redazionale.

1.6.1. La fonte giuridica della potestà legislativa

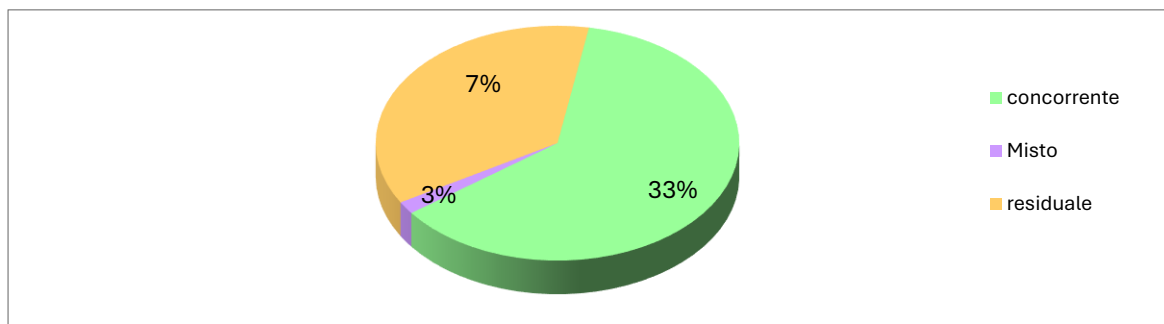
In merito all'attribuzione della potestà legislativa, la Costituzione, all'articolo 117, ripartisce la competenza legislativa tra Stato e Regioni, riconoscendo a queste ultime potestà legislativa concorrente nelle "materie" espressamente individuate al terzo comma del suddetto articolo e potestà legislativa esclusiva o residuale nelle "materie" non afferenti espressamente alla competenza esclusiva statale. Da notare che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione prevede che la legge ordinaria possa attribuire alle Regioni ordinarie “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Nel 2024 la regione Calabria ha esercitato la propria funzione legislativa soprattutto nelle materie di competenza concorrente, in linea con quanto già avvenuto negli anni precedenti. Tale scelta riflette la necessità di bilanciare l’autonomia normativa con il rispetto dei principi fondamentali fissati a livello nazionale.

Tabella 8 – Distribuzione delle leggi per potestà legislativa

Anno	Potestà concorrente	Potestà residuale (o esclusiva)	Potestà mista	Totale
2024	33	7	3	43

Grafico 2 – distribuzione per potestà legislativa



1.6.2. Le leggi per tipologia della normazione

Con riferimento alla tipologia normativa, le leggi sono state distinte in base alla natura dell'intervento legislativo e all'incidenza sull'ordinamento, a prescindere dall'ambito materiale su cui vertono. In quest'ottica, le leggi sono state ripartite tra: "leggi istituzionali", che incidono sull'assetto organizzativo e istituzionale della Regione; "leggi di settore", che disciplinano una particolare materia, introducendo la regolamentazione di specifici settori e definendo strumenti amministrativi e/o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali; "leggi intersettoriali", che normano contestualmente più settori; "leggi di manutenzione normativa", che modificano disposizioni già vigenti; "leggi di bilancio", che attengono a provvedimenti tipici afferenti a questioni di tipo finanziario; "leggi provvedimento", che, avendo finalità più gestionali che normative, disciplinano circostanze specifiche o realizzano singoli interventi. Suddivise secondo tale criterio, le leggi promulgate nell'anno 2024 possono così classificarsi:

Tabella 9 – Tipologia della normazione

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	2024
Leggi di settore	14
Leggi provvedimento	3
Leggi di manutenzione normativa	18
Leggi di bilancio	4
Leggi istituzionali	4
Leggi intersettoriali	/
Totale	43

Grafico 3 – Produzione legislativa per tipologia normativa

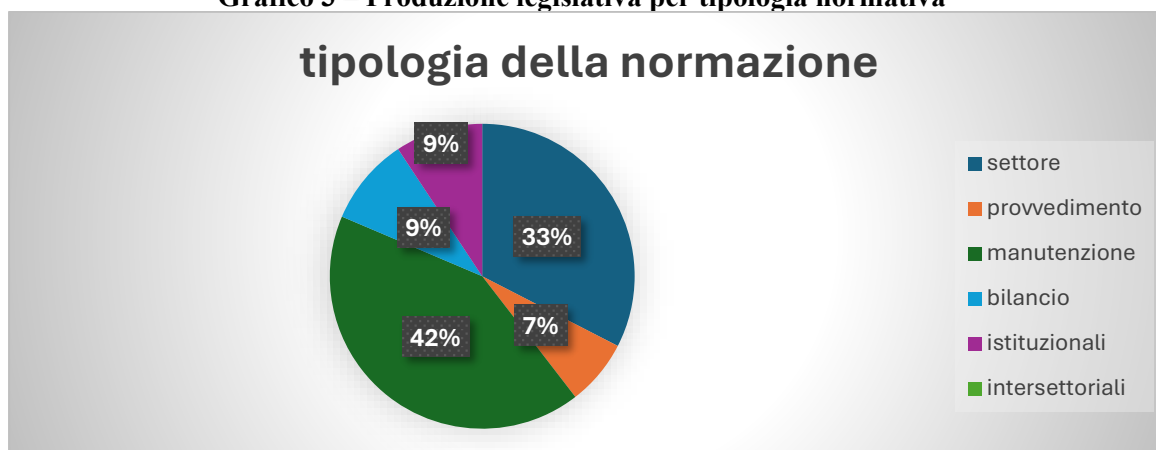


Tabella 10 – Produzione legislativa rispetto alla tipologia della normazione per soggetto proponente

TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE							
	Giunta		Consiglio		Misto		Totale	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Settore	2	5	12	28			14	33
Provvedimento	/	/	3	7			3	7
Manutenzione normativa	1	2	17	40			18	42
Bilancio	4	9	/		/	/	4	9
Istituzionali			4	9	/	/	4	9
Intersettoriale	/	/	/		/	/	/	
Totale	7	16	36	84	/	/	43	100

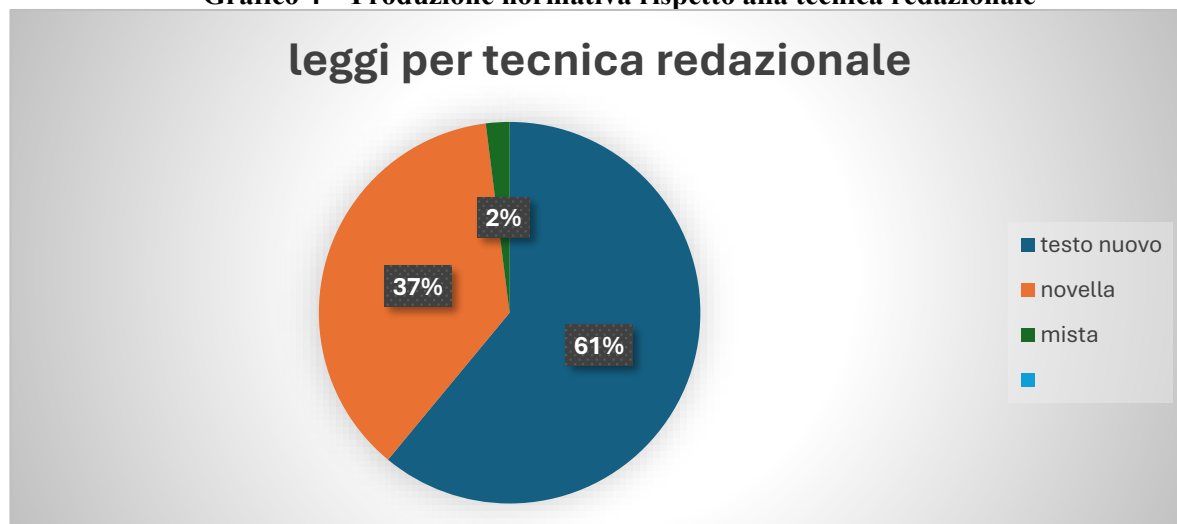
La classificazione evidenzia un approccio pragmatico, volto a garantire stabilità normativa e a rispondere con precisione ai bisogni settoriali del territorio.

1.6.3. Le leggi per tecnica redazionale

Sotto il profilo redazionale, possiamo distinguere, tra: "testo nuovo", quando la legge introduce disposizioni inedite; "novella", se il testo modifica, integra o sostituisce disposizioni di legge già vigenti; "tecnica mista", se un testo non è riconducibile alle categorie precedenti, non essendo possibile identificare la prevalenza di disposizioni nuove o novellate; "testo unico", se il provvedimento è teso al riordino di un'intera disciplina o settore. Dai grafici sottostanti emerge che per l'anno 2024 si registra una prevalenza di testi afferenti alla tipologia "testo nuovo".

Il ricorso prevalente a testi nuovi indica un legislatore proiettato verso soluzioni innovative, senza rinunciare alla necessaria manutenzione dell'ordinamento vigente.

Grafico 4 – Produzione normativa rispetto alla tecnica redazionale



1.7. La classificazione per macrosettore

Macrosettore e materia corrispondono alle voci dell'indice sistematico della banca dati delle leggi regionali, individuate per classificare i testi normativi e rendere, altresì, la ripartizione il più possibile uniforme a quella predisposta dalla Camera dei deputati nello schema relativo al questionario annuale sullo stato della legislazione regionale. I principali ambiti affrontati nel 2024 riguardano i servizi alla persona e alla comunità (sanità, istruzione, lavoro, cultura), lo sviluppo economico e produttivo (artigianato, turismo, agricoltura), e il territorio con le sue infrastrutture e risorse ambientali.

Macrosettore	Materia
Ordinamento istituzionale	Organi della Regione (ad esclusione di quanto classificato nella voce successiva)
	Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti Giunta
	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
	Personale e amministrazione
	Enti locali e decentramento
	Altro (persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)
	Multimateria
Sviluppo economico e attività produttive	Artigianato
	Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es.: naturopata, etc.)
	Industria
	Sostegno all'innovazione per i settori produttivi
	Ricerca, trasporto e produzione di energia
	Miniere e risorse geotermiche
	Commercio, fiere e mercati
	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)
	Agricoltura e foreste
	Caccia, pesca e itticoltura
	Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale
	Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)
	Multimateria
Territorio ambiente e infrastrutture	Territorio e urbanistica, (incluso demanio; edilizia)
	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
	Risorse idriche e difesa del suolo
	Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc.)
	Viabilità
	Trasporti
	Protezione civile
	Altro (per es.: usi civici)
	Multimateria
Servizi alla persona e alla comunità	Tutela della salute
	Alimentazione
	Servizi sociali

	Istruzione scolastica e universitaria
	Formazione professionale
	Lavoro
	Previdenza complementare e integrativa
	Beni e attività culturali
	Ricerca scientifica e tecnologica
	Ordinamento della comunicazione
	Spettacolo
	Sport
	Altro (per es.: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e dei consumatori; contrasto all'usura, etc.)
	Multimateria
Finanza Regionale	Bilancio
	Contabilità regionale
	Tributi
	Multimateria
Multisetore	(Non ascrivibile a uno degli altri settori)

PARTE SECONDA: LA FUNZIONE VALUTATIVA E L'IMPATTO FINANZIARIO DELLE LEGGI

2.1. La qualità della legislazione

La qualità della legislazione è da sempre un obiettivo strategico per il Consiglio regionale ed è costantemente al centro dell'attenzione del legislatore regionale, che intende elevare i canoni qualitativi della propria produzione normativa. L'espressione "qualità della legislazione" fa riferimento a strumenti e attività volti a fornire al legislatore informazioni utili per il migliore esercizio dell'attività legislativa.

Tali strumenti sono stati individuati dall'Accordo sancito tra Governo, Regioni e Province autonome, in sede di Conferenza unificata, il 29 marzo 2007, e possono distinguersi tra attività con contenuto prettamente tecnico-giuridico, relative alla redazione tecnica del testo normativo (quali le schede di analisi tecnico-normativa, c.d. ATN, e il drafting normativo), e attività che si riferiscono a momenti precedenti o successivi all'approvazione del testo (quali la verifica di impatto della regolazione, c.d. VIR, oppure le clausole valutative). Il Consiglio regionale, nell'ottica del miglioramento costante e crescente della produzione normativa, ha adottato una serie di provvedimenti: con deliberazione 280/2008, è stato adottato il Manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, avente ad oggetto "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi"; successivamente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29/2012, è stato previsto che il Servizio legislativo (oggi Settore Assistenza giuridica) rediga la scheda di analisi tecnico-normativa (ATN), anche al fine di verificare la compatibilità delle proposte di legge rispetto al quadro legislativo nazionale e ai principi della legislazione europea, nonché alla giurisprudenza della Corte costituzionale e, una volta autorizzato il coordinamento formale, suggerisca sul testo finale della proposta di legge le modifiche da apportare secondo le regole del drafting.

Va evidenziato che da marzo 2024 è stato aggiornato un nuovo testo contenente "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il supporto scientifico dell'Osservatorio legislativo interregionale.

Il Consiglio regionale ha adottato regole e strumenti (ATN, drafting) volti a garantire la coerenza e la correttezza tecnica delle leggi regionali, segnando un passo avanti verso una normativa di qualità. In conclusione, la qualità normativa non è un dettaglio tecnico, ma il presupposto per leggi comprensibili e realmente utili alla collettività.

2.2. Le clausole valutative

Le clausole valutative sono disposizioni legislative che affidano ai soggetti attuatori (di norma la Giunta regionale) il compito di raccogliere e riferire periodicamente al Consiglio informazioni sui tempi, le modalità e i risultati dell'attuazione della legge.

La funzione di tali clausole è di avviare processi strutturati e duraturi di produzione di informazioni per permettere al legislatore regionale di comprendere il funzionamento delle politiche ed utilizzare le risultanze conseguite per evidenziare eventuali difficoltà applicative della legge, valutarne gli effetti che si sono determinati per i suoi destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale supportando le decisioni di mantenere o, al contrario, riformare la norma per migliorare l'efficacia dell'azione pubblica regionale. Una buona clausola valutativa deve indicare, in modo chiaro, quali sono le informazioni necessarie per comprendere il processo di attuazione della legge di riferimento e i risultati attesi dalla politica regionale, i soggetti preposti alla produzione delle informazioni, le modalità e i tempi

di risposta, l'indicazione di risorse finanziarie adeguate poter effettuare l'attività di controllo e valutazione ed infine l'utilizzo ai fini decisionali delle analisi.

L'opportunità di introdurre una clausola valutativa nasce soprattutto quando si disegnano politiche regionali complesse, nella cui attuazione sono coinvolti più Enti e Istituzioni ma anche quando l'intervento presenti particolari difficoltà di attuazione o mobiliti ingenti risorse finanziarie per cui diventa importante comprendere se sono state bene impiegate.

Le clausole valutative aumentano le occasioni di scambio e confronto con i cd. portatori d'interesse della politica regionale e aumentano le possibilità di valutare l'efficacia delle politiche legislative.

Le clausole valutative potenziano il monitoraggio delle politiche regionali attraverso report periodici, migliorando la trasparenza e l'efficacia dell'azione legislativa.

Tabella 11 - Elenco leggi con clausole valutative

Legge	Titolo	Articolo	Onerato	Periodicità
l.r. 8/2024	Disposizioni per la rilevanza sociale della fibromialgia e dell'elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali.	7	Giunta regionale	Annuale
l.r. 9/2024	Modifica e integrazione L.R. 12/02/2016, n. 2 (Istituzione del registro tumori di popolazione della regione Calabria).	5	Giunta regionale	Annuale
L.r. 11/2024	Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal).	12	Ufficio di statistica regionale	Annuale
l.r. 32/2024	Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing.	6, comma 2	Giunta regionale	Prima volta dopo due anni, poi annualmente

2.3. La copertura finanziaria delle leggi e la clausola di invarianza

La copertura finanziaria delle leggi si articola in due fasi: la prima quantifica gli oneri necessari per l'attuazione della norma, la seconda individua le risorse per finanziare tali oneri. Si potrebbe affermare che la clausola di copertura sia il punto terminale di un processo valutativo, che inizia con la fase della quantificazione degli oneri e che si traduce in un'analisi di fattibilità riferita ai profili finanziari dell'atto normativo. La questione della corretta copertura finanziaria delle leggi regionali si impone con maggiore incidenza soprattutto ove si consideri che il disposto di cui all' articolo 81 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1/2012, legittima l'orientamento che riconosce alla Corte costituzionale la possibilità di un sindacato rispetto alle leggi regionali in materia di bilancio.

La Corte costituzionale, con le sentenze 188/2015 e 10/2016, ha ribadito che il principio di buon andamento, di cui all' articolo 97 Cost., "implica che le risorse stanziare siano idonee ad

assicurare la copertura della spesa", evidenziando che la quantificazione delle risorse finanziarie destinate a determinate finalità è sindacabile dalla Corte se dette scelte si pongono in contrasto con i principi costituzionali e rimarcando che "la quantificazione delle risorse in modo funzionale e proporzionato alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente diventa canone e presupposto del buon andamento della pubblica amministrazione".

Sulla medesima linea interpretativa si pone anche la giurisprudenza contabile, che ha spesso evidenziato la necessità di una corretta quantificazione degli oneri.

In particolare, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, nelle consuete relazioni annuali, ha ribadito che il principio di analitica copertura finanziaria, espresso dall' art. 81, terzo comma, Cost., trova esplicita declinazione dell'articolo 17 della l. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, direttamente applicabile alle Regioni in base al successivo art. 19, comma 2 (Corte Cost. 224/2014).

Inoltre, censurando il ricorso a mere formule di stile circa la presunta copertura finanziaria o l'invarianza della spesa e affermando che l'invarianza non può che desumersi dal contenuto sostanziale della legge o dagli effetti da essa prodotti, calcolati in base a principi di prudenza e attendibilità delle previsioni di spesa, ha auspicato l'adozione, nella relazione finanziaria, di un supporto "probatorio" relativo alle diverse poste di spese o di invarianza.

Ne deriva una necessità sempre più stringente, per le Regioni, di verificare la copertura finanziaria e la quantificazione degli oneri previsti dagli interventi legislativi, ottemperando a quanto stabilito dall'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, che dispone che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantifichino l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indichino l'onere a regime.

Per rendere effettivo il principio della copertura finanziaria è quindi necessario che ogni disposizione sia attentamente istruita, analizzandone le conseguenze finanziarie e la compatibilità con le risorse a disposizione. Pertanto, ogni proposta di legge regionale dovrebbe essere corredata dalla prescritta relazione tecnico-finanziaria, che costituisce un elemento di valutazione ai fini della ricevibilità e ammissibilità del provvedimento.

Al riguardo, la Sezione della Autonomie della Corte dei Conti, intervenendo sul contenuto che dovrebbe caratterizzare la relazione tecnico-finanziaria, ha spesso evidenziato che essa deve necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali sino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti, sia l'illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziare in bilancio. La giurisprudenza costituzionale ha poi, più volte, ribadito l'insufficienza di una declaratoria generica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri, priva di un'adeguata e coerente rappresentazione dell'argomentazione che conduce a tale.

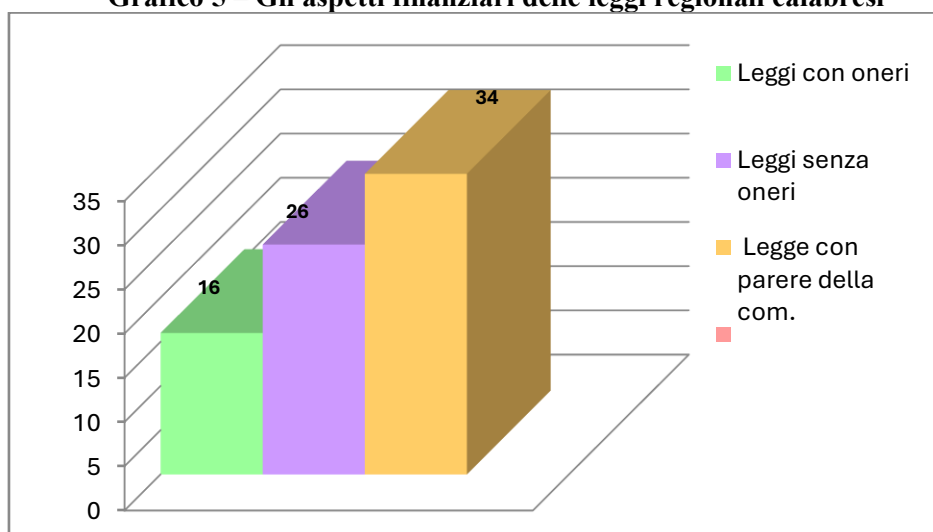
La legislazione regionale presta particolare attenzione a tale aspetto; infatti, lo [Statuto](#) della Regione Calabria, all'articolo 52, prevede che "con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese" e che ogni legge che "comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte", disponendo inoltre, all'articolo 39, che se la proposta di legge comporta spese a carico del bilancio regionale è necessario redigere una relazione tecnico-finanziaria, la cui assenza determina, a norma dell'articolo 64 del [Regolamento interno](#) del Consiglio regionale, l'inammissibilità della proposta al dibattito, salvo differente volontà dell'Aula.

Inoltre, la specificazione dell'obbligo di copertura è prevista anche dalla l.r. 8/2002 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria).

La centralità dell'analisi dell'incidenza finanziaria delle norme è testimoniata dalla previsione di cui all'articolo 72 del [Regolamento interno](#) del Consiglio regionale, rubricato "Esame in Commissione delle proposte implicanti entrate o spese", ove è previsto che le proposte implicanti entrate o spese siano assegnate, oltre che alla Commissione competente per il merito, anche alla Commissione bilancio per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario e contabile.

Delle 43 leggi approvate nel corso dell'anno 2024, 26 non comportano oneri a carico del bilancio regionale e 34 sono state approvate dopo avere ottenuto il parere favorevole della commissione consiliare competente in materia di bilancio. La legge regionale 22 aprile 2024, n. 17, recante "Modifiche e integrazione della Legge regionale 29/11/2019, n. 48 (Disposizione in materia funeraria e polizia mortuaria)", è priva della norma finanziaria.

Grafico 5 – Gli aspetti finanziari delle leggi regionali calabresi



PARTE TERZA: LA PRODUZIONE REGOLAMENTARE

3 I regolamenti

Lo Statuto della Regione Calabria disciplina, all'articolo 43, la potestà regolamentare regionale attribuendola, a seconda dei casi, alla Giunta o al Consiglio.

Nel periodo relativo all'anno 2024, non si riscontrano regolamenti adottati dal Consiglio regionale, mentre la Giunta ha approvato 16 regolamenti, che sono di seguito elencati.

Regolamento regionale n. 1 del 24 gennaio 2024

Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della l.r. 3 settembre 2012, n. 39 recante (Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23/01/2024 – D.G.R. 4/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 17 del 24 Gennaio 2024.

Regolamento regionale n. 2 del 4 marzo 2024

Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 (Regolamento regionale di attuazione della l.r. 3 settembre 2012, n. 39 recante (Istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/02/2024 – D.G.R. 69/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 49 del 4 Marzo 2024.

Regolamento regionale n. 3 del 15 marzo 2024

Organizzazione e funzionamento dell'organismo regionale per i controlli di legalità - O. Re.co. L. In attuazione del art. 11, comma 8, legge regionale 1° dicembre 2022, n. 14 (Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'organismo regionale per i controlli di legalità).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 14/03/2024 – D.G.R. 97/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 59 del 18 Marzo 2024.

Regolamento regionale n. 4 del 30 aprile 2024

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012 n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 23/04/2024 – D.G.R. 193/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 89 del 30 Aprile 2024.

Regolamento regionale n. 5 del 26 giugno 2024

Abrogazione del regolamento regionale 23 marzo 2018, n. 7 “Regolamento sulle modalità di selezione di figure professionali per l’attività di assistenza tecnica del por Calabria FESR E FSE 2014/2020, del piano di azione coesione e del fondo di sviluppo e coesione e per il rafforzamento della capacità istituzionale.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 21/06/2024 – D.G.R. 294/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 133 del 27 Giugno 2024.

Regolamento regionale n. 6 del 12 luglio 2024

Regolamento di attuazione di cui all’art.12 della legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini di Calabria”.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 21/06/2024 – D.G.R. 294/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 133 del 27 Giugno 2024.

Regolamento regionale n. 7 del 12 luglio 2024

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 24 del 15 maggio 2024. (Abroga il regolamento regionale n. 9 del 2013).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/07/2024 – D.G.R. 337/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 147 del 12 Luglio 2024. (Abroga il Regolamento Regionale n. 9 del 2013).

Regolamento regionale n. 8 del 12 luglio 2024

Modifiche al regolamento regionale 25 novembre 2019, n.22 - Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/07/2024 – D.G.R. 362/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 146 del 12 luglio 2024.

Regolamento regionale n. 9 del 08 agosto 2024

Regolamento di attuazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 48 (Promozione del cicloturismo e riconoscimento della ciclovia dei parchi della Calabria).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 07/08/2024 – D.G.R. 404/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 168 del 9 Agosto 2024.

Regolamento regionale n. 10 del 8 agosto 2024

Regolamento per la gestione del patrimonio mobiliare.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 07/08/2024 – D.G.R. 429/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 168 del 9 Agosto 2024.

Regolamento regionale n. 11 del 24 ottobre 2024

Modifica del regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 24/10/2024 – D.G.R. 572/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 222 del 24 Ottobre 2024.

Regolamento regionale n. 12 del 13 novembre 2024

Modifica del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 - Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta dell'11/11/2024 – D.G.R. 586/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 235 del 13 novembre 2024.

Regolamento regionale n. 13 del 29 novembre 2024

Differimento termine di cui all'art. 73, comma 3, lett. A) del Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 - Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale -, (Regolamento regionale n. 4/2024).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29/11/2024 – D.G.R. 663/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 249 del 29 Novembre 2024.

Regolamento regionale n. 14 del 3 dicembre 2024

Modifiche al Regolamento regionale 14 dicembre 2022 n. 12, recante: (Regolamento di organizzazione delle strutture della giunta regionale).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29/11/2024 – D.G.R. 691/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 252 del 3 Dicembre 2024.

Regolamento regionale n. 15 del 30 dicembre 2024

Regolamento di attuazione della Legge regionale 21/8/2007, n. 18 concernente - Norme in materia di usi civici - (Abroga il regolamento regionale n. 10 del 5 dicembre 2022).

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/12/2024 – D.G.R. 762/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 270 del 30 Dicembre 2024. Abroga il Regolamento regionale n. 10 del 5 dicembre 2022.

Regolamento regionale n. 16 del 30 dicembre 2024

Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 recante - Regolamento regionale di attuazione della l.r. 3 settembre 2012, n.39 (istituzione della struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI) -.

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 27/12/2024 – D.G.R. 761/2024 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 270 del 30 dicembre 2024.

3.1. La dimensione fisica della regolamentazione

Procedendo alla classificazione dei regolamenti in base alla loro dimensione fisica, valutata secondo i medesimi parametri usati in riferimento alle leggi regionali, ovvero in base al numero di articoli, di commi e di parole, per l'anno 2024, si conferma la tendenza alla redazione, in maggioranza, di regolamenti brevi, costituiti, per lo più, da un massimo di cinque articoli e commi in numero non superiore a 10, come si può evincere dalle tabelle sottostanti.

Tabella 12– Regolamenti per classi di ampiezza in articoli

ARTICOLI	REGOLAMENTI
1/ 5	1-2-5-8-11-12-13-14-16
6/10	9
11/15	3
16/20	6 -10-15
oltre 20	7-4

Tabella 13 – Regolamenti per classi di ampiezza in commi

COMMI	REGOLAMENTI
1/10	1-2 -5-8-11-12-13-14-16
11/20	/
21/30	9
31/40	/
oltre 40	3-4-6-7-10-15

Tabella 14 – Regolamenti per classi di ampiezza in parole

PAROLE	REGOLAMENTI
fino a 500	1-2-16
501/1000	8
1001/1500	5-11-13
1501/2000	9-12
oltre 2000	3-4-6-7-10-14-16

3.2. La classificazione per macrosettore

Durante l'anno 2024, il macrosettore "Ordinamento Istituzionale" ha registrato il maggior numero di regolamenti approvati. Un numero equivalente di regolamenti è stato approvato nei macrosettori "Territorio, ambiente e infrastrutture" e "Sviluppo economico e attività produttive", come illustrato nella tabella riportata di seguito.

Pertanto, nel 2024 i regolamenti regionali si concentrano soprattutto su questioni istituzionali (organizzazione e funzionamento interno) e su sviluppo economico.

Tabella 15 – Regolamenti regionali per macrosettore

MACROSETTORE	QUANTITA' NUMERICA DI REGOLAMENTI
Ordinamento istituzionale	3-5-10-11-14
Sviluppo economico e attività produttive	4-6-9-13
Territorio, ambiente e infrastrutture	1-2-15-16
Servizi alla persona e alla comunità	7-8-12
Finanza regionale	/
Multisetore	/
Totale	16

PARTE QUARTA: L'INIZIATIVA LEGISLATIVA

4. Le proposte di legge

Le proposte di legge sono state analizzate sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, con l'ausilio di grafici, tabelle e percentuali.

Esse sono state, infatti, suddivise per soggetto proponente e per livello di aggregazione dei proponenti, nonché sulla base dell'assegnazione alla competente commissione di merito. Sono state effettuate, inoltre, sia l'analisi per tipologia normativa e tecnica redazionale sia la classificazione per macrosettori e materie.

4.1. Il numero

Nel corso del 2024 sono state presentate in Consiglio regionale 85 proposte di legge, di cui 8 di iniziativa della Giunta Regionale. Una è stata successivamente ritirata: la proposta di legge n. 344 (Norme per il recepimento e l'applicazione del d.p.r. 380/2001 nella Regione Calabria), ritirata dai proponenti il 14 maggio 2025.

L'attività legislativa di iniziativa è stata vivace e perlopiù promossa da consiglieri, con poche istanze di iniziativa governativa, confermando un forte ruolo politico del Consiglio.

Tabella 16 – P.d.l. presentate con indicazione delle proposte statutarie

Proposta di legge	Numero
ORDINARIE	85
STATUTARIE	/
Totale	85

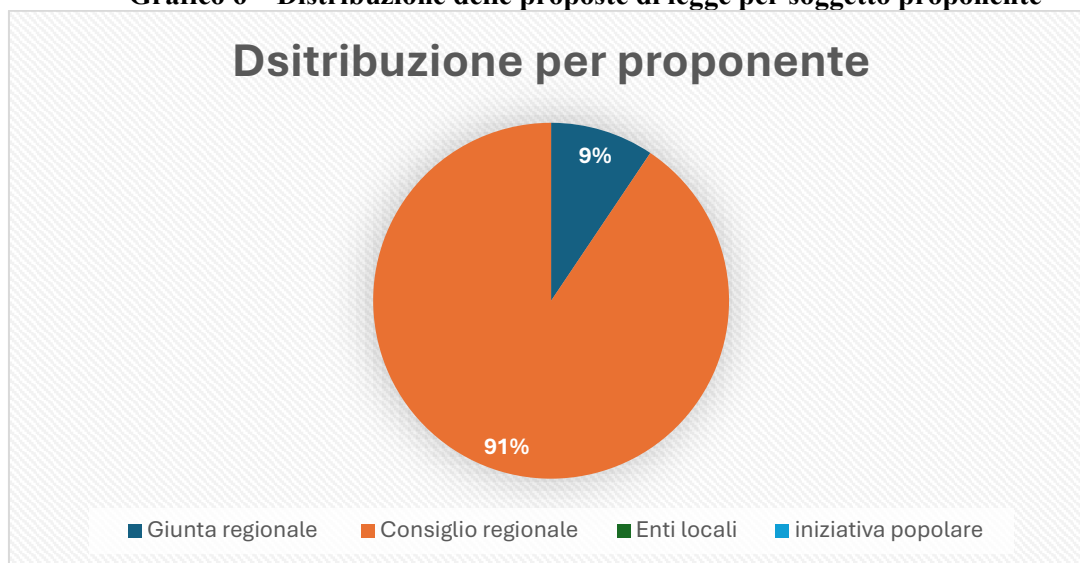
4.2. La ripartizione per proponente

Utilizzando il criterio di ripartizione delle proposte di legge per soggetto proponente, risulta che la maggior parte di queste sono di iniziativa consiliare, come può agevolmente rilevarsi dalla tabella e dal grafico sottostante.

Tabella 17 – P.d.l. distinte per soggetto proponente

Soggetto Proponente	Numero
Giunta Regionale	8
Consiglieri	77
Enti locali (Consigli Comunali E Provinciali)	-
Iniziativa Popolare	-
C.A.L./Consiglio	-
Totale	85

Grafico 6 – Distribuzione delle proposte di legge per soggetto proponente



Il grafico illustra il volume dell'iniziativa legislativa, espresso in termini percentuali, relativo all'anno di riferimento ed evidenzia che il contributo dei consiglieri alla produzione normativa regionale è preponderante rispetto a quello della Giunta.

Alla luce di quanto sopra rappresentato e considerato che, in termini quantitativi, il numero delle proposte di iniziativa consiliare nell'anno 2024 è più consistente, appare doveroso focalizzare l'analisi su tale ambito, utilizzando il criterio di selezione per livello di aggregazione dei proponenti.

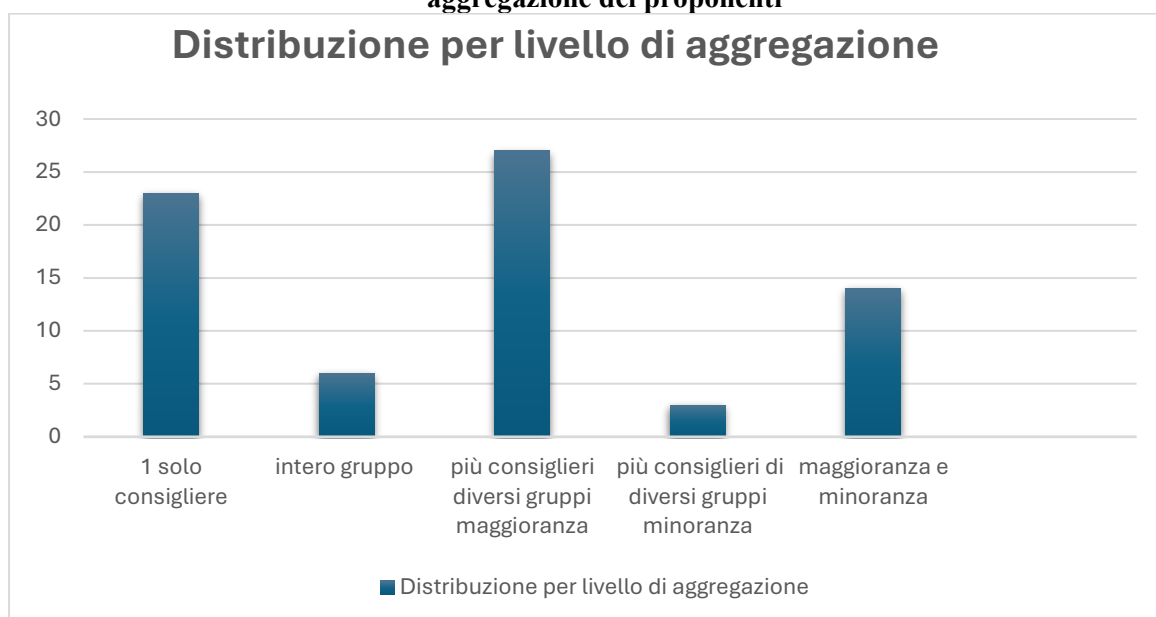
Tale criterio consente di evidenziare se l'iniziativa dei proponenti sia individuale o, nel caso di proposte sottoscritte da più consiglieri, se il livello di condivisione politica sia trasversale o meno.

Dalla tabella 18 e dal grafico 7 è agevole rilevare che, nel periodo di riferimento, le proposte di legge presentate da un solo consigliere e da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza rappresentano la quota preponderante di proposte depositate.

Tabella 18 – Proposte di legge di iniziativa consiliare suddivise per livello di aggregazione dei proponenti

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	NUMERO
P.d.l. presentate da un solo consigliere	23
P.d.l. presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	6
P.d.l. presentate da un intero gruppo	-
P.d.l. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	27
P.d.l. presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	3
P.d.l. presentate dall'intera maggioranza	-
P.d.l. presentate da maggioranza e minoranza	18
P.d.l. presentate dall'intera minoranza	-
TOTALE	77

Grafico 7 - Distribuzione percentuale di p.d.l. di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei proponenti



4.3. La classificazione per tipologia normativa e tecnica redazionale.

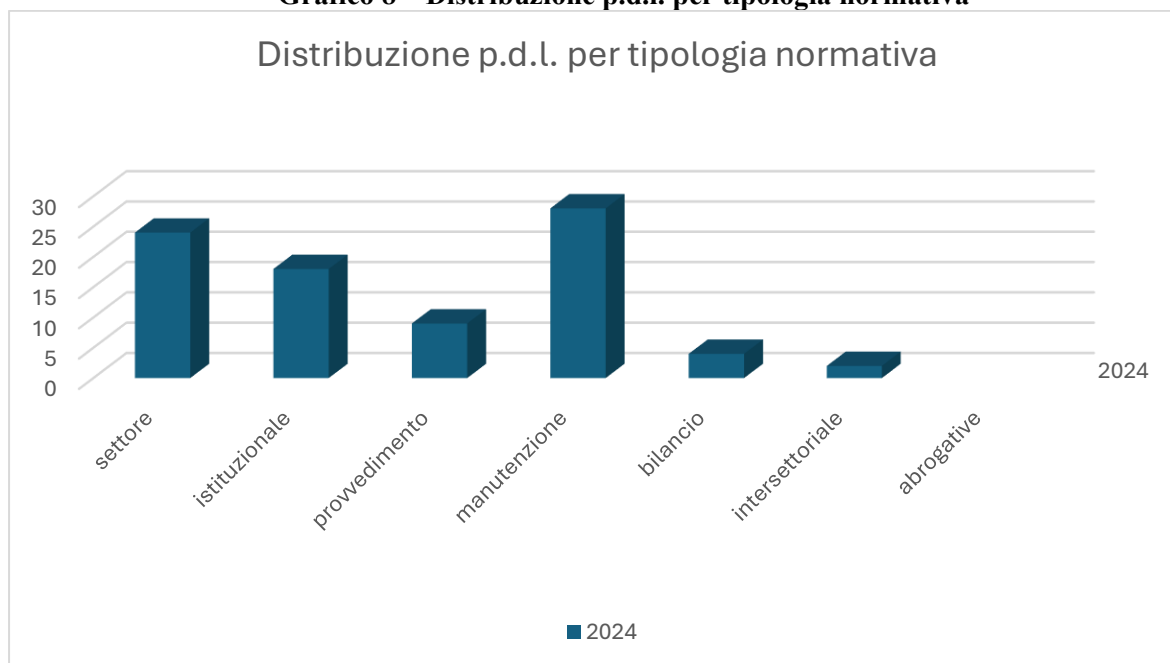
Traendo spunto dai criteri di classificazione già usati per le leggi, con le successive tabelle e i correlati grafici si è proceduto a classificare le proposte di legge presentate nell'anno 2024 in base alla tipologia prevalente delle norme contenute e alla tecnica redazionale.

Dai dati risultanti dalla precedente tabella n. 19 e dal grafico 9 risulta che nel corso dell'anno 2024 il maggior numero di proposte presentate afferiscono alla tipologia "Manutenzione" e "Settore", seguite a breve distanza dalla tipologia "Istituzionale".

Tabella 19 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa

TIPOLOGIA NORMATIVA	NUMERO
Settore	24
Istituzionale	18
Provvedimento	9
Manutenzione	28
Bilancio	4
Intersettoriale	-
Abrogativa	2
Totale	85

Grafico 8 – Distribuzione p.d.l. per tipologia normativa

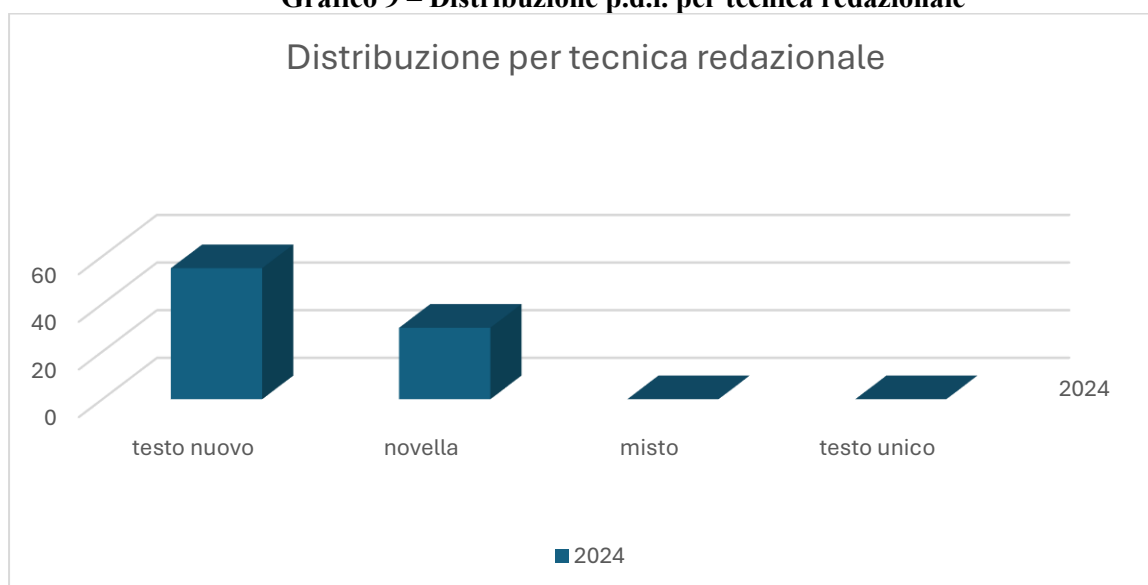


Rispetto alla tecnica redazionale, emerge in maniera significativa che le proposte di legge classificabili come “testo nuovo” costituiscono la categoria maggiore.

Tabella 20 – Distribuzione numerica p.d.l. rispetto alla tecnica redazionale

TECNICA REDAZIONALE	NUMERO
Testo Nuovo	55
Novella	30
Misto	/
Testo Unico	/
Totale	85

Grafico 9 – Distribuzione p.d.l. per tecnica redazionale



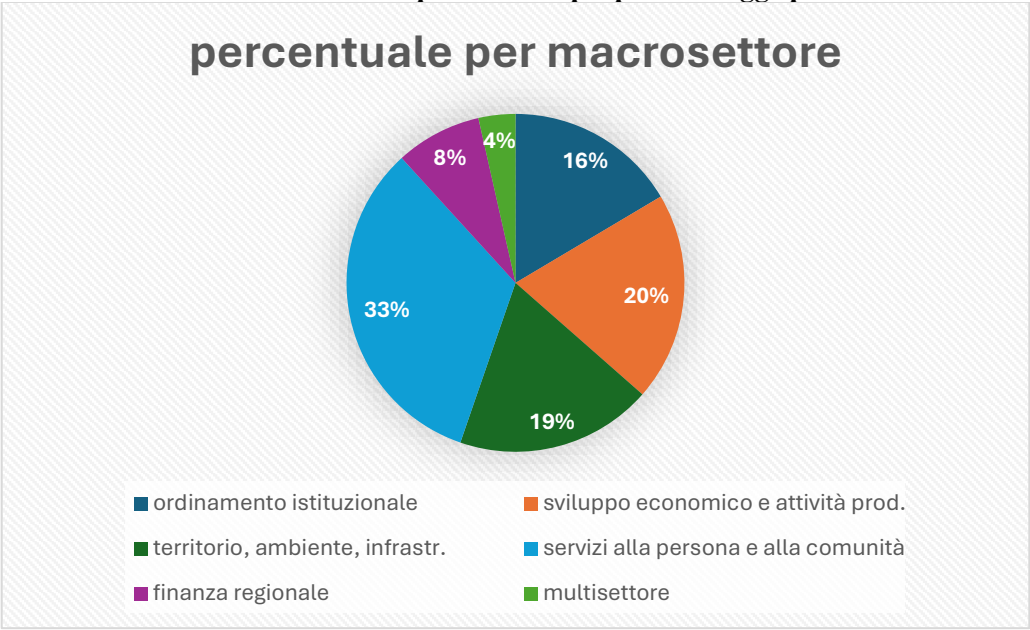
4.4. La classificazione per macrosettore.

Le 85 proposte depositate nell’anno 2024 sono state classificate anche secondo i macrosettori di intervento, per come rappresentato nella successiva tabella.

Tabella 21 – P.d.l. suddivise per macrosettore

MACROSETTORE	NUMERO
Ordinamento Istituzionale	14
Sviluppo economico e attività produttive	17
Territorio, ambiente e infrastrutture	16
Servizi alla persona e alla comunità	28
Finanza regionale	7
Multisetto	3
Totale	85

Grafico 10 – Distribuzione percentuale proposte di legge per macrosettore



Dalla tabella e dal grafico si evince che l’iniziativa legislativa regionale, nell’anno 2024, ha riguardato principalmente i macrosettori “Servizi alla persona e alla comunità”, seguite da Sviluppo economico e attività produttive e a parità, dai macrosettori “Territorio, ambiente e infrastrutture” e “Ordinamento Istituzionale”. Poiché i settori che si occupano di sanità, sociale, ambiente e assetto del territorio concentrano la maggior parte delle iniziative legislative, si può dedurre che i problemi legati a servizi pubblici primari e infrastrutture continuano a orientare largamente il lavoro del Consiglio.

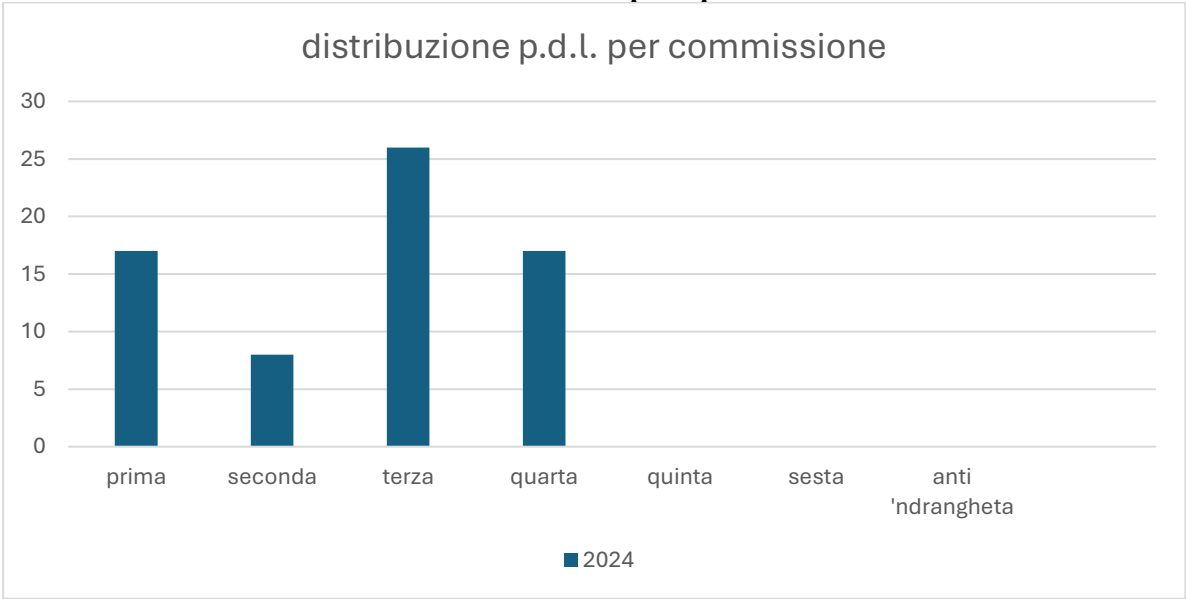
4.5. La classificazione per Commissione

La tabella 22 riporta la distribuzione delle proposte di legge per commissione referente, mentre il grafico 11 illustra la loro distribuzione.

Tabella 22 – P.d.l. distribuite per Commissione competente

COMMISSIONE	NUMERO
Prima Commissione "Affari istituzionali, affari generali, riforme e decentramento"	17
Seconda Commissione "Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'UE e relazioni con l'estero"	8
Terza Commissione "Sanità, Attività sociali, culturali e formative"	26
Quarta Commissione "Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente"	17
Quinta Commissione "Riforme"	//
Sesta Commissione - Agricoltura E Foreste, Consorzi Di Bonifica, Turismo, Commercio, Risorse Naturali, Sport E Politiche Giovanili	17
Commissione contro la 'ndrangheta	//
TOTALE	85

Grafico 11 – Distribuzione p.d.l. per Commissione



4.6. L’esito delle proposte di legge.

Tra le 85 proposte di legge depositate nel corso del 2024, fino alla data del 31 dicembre 2024, 46 risultano giacenti, di cui una ritirata, e 39 approvate.

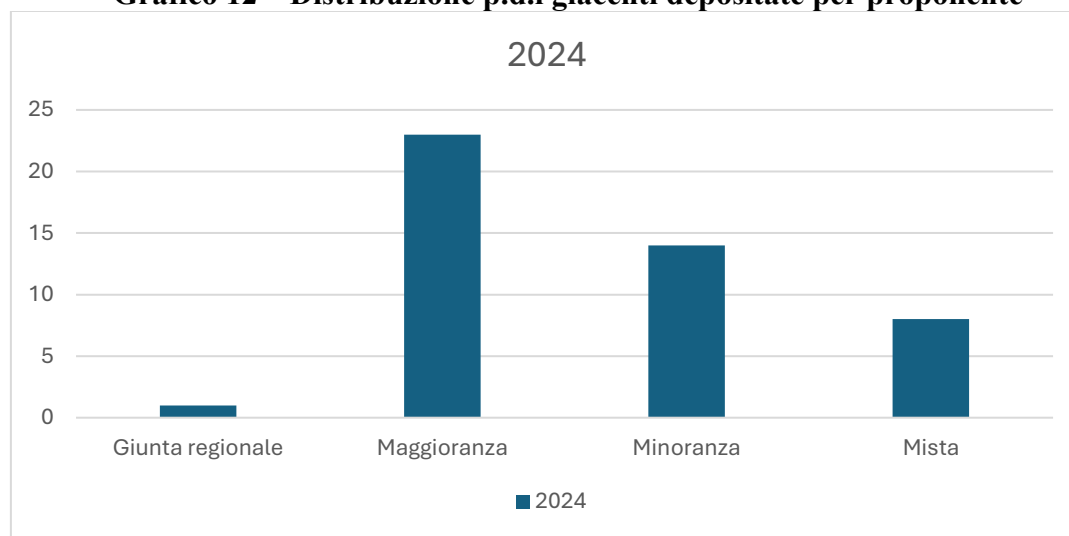
Tabella 23 – Esito delle proposte di legge

ESITO PROPOSTE DI LEGGE	2024
GIACENTI	46
APPROVATE	39
TOTALE	85

Tabella 24 – Quantità e percentuale p.d.l. giacenti al 31 dicembre 2024, in base al proponente

SOGGETTO PROPONENTE	Proposte di legge giacenti 2024
Giunta regionale	1
Maggioranza	23
Minoranza	14
Mista	8
Enti locali	/
Iniziativa popolare	/
TOTALE	46

Grafico 12 – Distribuzione p.d.l. giacenti depositate per proponente



PARTE QUINTA: L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

5. L'attività istituzionale delle Commissioni e dell'Assemblea

La presente sezione riporta i dati relativi all'attività svolta dalle Commissioni permanenti, dalle Commissioni speciali e dall'Assemblea e comprende informazioni di carattere qualitativo, riferite sia alla mole di lavoro sia alla tipologia dei provvedimenti approvati.

All'interno della sezione si evidenzia l'attività delle Commissioni e si dà conto anche delle sedute espletate e delle audizioni. Queste ultime possono definirsi quali strumenti istituzionali finalizzati a realizzare una migliore e più consapevole legiferazione sulle materie trattate durante le sedute di Commissione. Le audizioni, infatti, si confermano come il mezzo attraverso cui le Commissioni assicurano uno spazio interrelazione, di confronto e di ascolto delle istanze delle svariate categorie di soggetti, esterni all'amministrazione regionale (es. associazioni, enti, sindacati, ordini professionali), interessati alla produzione normativa, direttamente o per conto di coloro che rappresentano.

Esse, inoltre, si differenziano dall'attività conoscitiva interna, la quale si sostanzia in uno spazio di contatto, confronto e discussione tra le strutture e i soggetti interni all'apparato burocratico e istituzionale della Regione, su proposte ad alto contenuto tecnico.

5.1. Le Commissioni

L'articolo 28 dello [Statuto](#) prevede l'istituzione, all'interno del Consiglio regionale, di Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia, e demanda al [Regolamento interno](#) il compito di stabilirne il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.

A seguito della deliberazione consiliare n. 10 del 26 maggio 2020, che ha sostituito l'articolo 28 del [Regolamento interno](#), è stata istituita la Quinta commissione-Riforme.

Attualmente, sono operanti le seguenti Commissioni permanenti:

Prima Commissione – Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale;

Seconda Commissione – Bilancio, programmazione economica e attività produttive, affari dell'Unione europea e relazioni con l'estero;

Terza Commissione – Sanità, attività sociali, culturali e formative;

Quarta Commissione – Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell'ambiente;

Quinta Commissione – Riforme;

Sesta Commissione – Agricoltura e foreste, consorzi di bonifica, turismo, commercio, risorse naturali, sport e politiche giovanili.

Il [Regolamento interno](#), inoltre, ha istituito: con l'articolo 33, la Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria (in attuazione della [l.r. 50/2002](#)), poi ridenominata, ex [l.r. 6/2011](#), Commissione contro la 'ndrangheta e, successivamente, con [l.r. 20/2019](#), Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa; con l'articolo 34, la Commissione speciale di vigilanza.

Quest'ultima, tra l'altro, esprime pareri alle Commissioni permanenti in ordine alle proposte di provvedimenti normativi e amministrativi riguardanti la programmazione e verifica l'efficacia della legislazione regionale nella medesima materia, suggerendo possibili modifiche e iniziative migliorative.

All'interno di ciascuna delle Commissioni, la presenza dei gruppi consiliari è assicurata secondo il criterio della designazione proporzionale tra maggioranza e minoranza e, comunque, garantendo la rappresentanza di ciascun gruppo.

Quanto al ruolo svolto dalle Commissioni nell'ambito dell'iter legislativo, si rammenta che, ai sensi della disciplina contenuta nel Capo XI del Regolamento interno, il Presidente del Consiglio regionale, che riceve tutte le proposte di legge presentate, le assegna tempestivamente alla Commissione permanente competente per materia, affinché la stessa

assuma le opportune determinazioni in merito, entro i termini indicati nell'articolo 67 (45 giorni per le proposte di legge e di regolamento e 30 giorni per le proposte di provvedimento amministrativo e per i pareri alla Giunta regionale, prorogabili una sola volta).

Le Commissioni consiliari costituiscono il cardine dell'iter legislativo regionale, assicurando il confronto tra maggioranza e minoranza e applicando pareri tecnici e finanziari obbligatori alle leggi.

5.2. L'attività delle Commissioni permanenti

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati riepilogativi delle principali attività svolte dalle sei Commissioni permanenti nel 2024. Di essi viene effettuata una breve analisi, considerando che il 2024 è stato caratterizzato da una dinamica produzione dell'attività degli organismi consiliari, e, quindi anche degli atti approvati. In particolare, come si evince dai dati relativi all'attività svolta da ciascuna Commissione, si registrano sedute tese ad approfondire le tematiche trattate nelle proposte di legge e di provvedimenti amministrativi presentati.

Tra i dati di maggior rilievo spiccano quelli relativi alle audizioni. Con particolare riferimento a quelle dei soggetti esterni all'amministrazione regionale, si evidenzia che il dato numerico riportato tiene conto dei singoli centri di interesse e non dei singoli soggetti che, per conto degli stessi, sono intervenuti. Pertanto, è necessario precisare che la convocazione e la relativa audizione di una associazione di categoria è stata conteggiata quale intervento unico, anche nell'ipotesi in cui per la stessa siano intervenuti più soggetti.

Con riferimento, poi, agli aspetti prettamente organizzativi delle sedute, le audizioni possono riferirsi anche alla trattazione di problematiche generali, sulle quali la Commissione competente intende acquisire informazioni dirette e qualificate sia attraverso detto strumento, sia attraverso quello dell'attività conoscitiva interna. Le audizioni, quindi, non sono necessariamente e sistematicamente legate a una singola proposta o a uno specifico disegno di legge; infatti, può accadere che, soprattutto in relazione a temi di grande interesse politico e/o sociale, in seno a ciascuna delle Commissioni, si riscontri un elevato livello di approfondimento. Non è raro, perciò, che a singoli provvedimenti, sia normativi che amministrativi, siano dedicate numerose sedute, alcune delle quali prevedono audizioni, talvolta anche in via esclusiva, con il dichiarato intento di approfondire le tematiche trattate e di operare una ponderata valutazione degli interessi in gioco.

Per quanto riguarda i pareri, nel numero riportato sono compresi sia quelli resi su proposte di legge assegnate alla Commissione per il merito, sia quelli eventualmente richiesti per specifica competenza (come, ad esempio, il parere finanziario che deve essere obbligatoriamente rilasciato dalla Seconda Commissione sulla totalità delle proposte di legge e di provvedimento amministrativo), sia, in ultimo, quelli previsti da norme di legge o richiesti da altri soggetti istituzionali.

A ogni buon conto, i dati di seguito riportati hanno natura meramente informativa. Nel 2024 le Commissioni permanenti hanno intensamente analizzato le proposte legislative, realizzando numerose sedute, audizioni e pareri; l'ampio ricorso alle audizioni testimonia l'impegno a rendere più informata e partecipata la fase istruttoria delle leggi.

5.2.1. L'attività della Prima Commissione

La Prima Commissione, come si evince dalla Tabella 25, ha effettuato, nell'anno 2024, 11 sedute, 4 audizioni, licenziando provvedimenti, tra proposte di provvedimento amministrativo (PPA) e proposte di legge (PDL).

Nell'anno 2024 la Prima Commissione ha rivolto la sua attenzione a questioni politico istituzionali, sociali e culturali di un certo rilievo, coerentemente con il suo mandato di settore.

Tabella 25 – Dati relativi alla Prima Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
11	11h 39m	12	1	/	4	13

5.2.2. L'attività della Seconda Commissione

La Seconda Commissione si occupa dell'esame delle proposte di legge rientranti nella materia "del bilancio e delle attività produttive, Affari dell'Unione Europea e relazioni con l'estero".

Inoltre, la suddetta Commissione è sempre chiamata ad esprimere il parere finanziario su tutte le proposte di legge analizzate e discusse nel merito dalle altre Commissioni, a prescindere dal fatto che comportino o meno oneri per il bilancio regionale.

Come si evince dalla tabella 26, nell'anno 2024, l'organismo si è riunito 16 volte licenziando provvedimenti, tra PPA e PDL.

Tabella 26- Dati relativi alla Seconda Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
16	24h 15m	34	26	6	20	57

5.2.3. L'attività della Terza Commissione

Indiscusso e rilevante l'interesse sociale delle proposte di legge trattate nel merito dalla Terza Commissione, che disciplina ambiti che riguardano molto da vicino la vita della collettività, infatti, a fronte di 15 sedute, pari a 24 ore e 28 minuti sono state auditi 20 soggetti, precipuamente nel macrosettore servizio alla persona e alla comunità.

Tabella 27- Dati relativi alla Terza Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
15	24h 28m	16	1	2	20	7

5.2.4. L'attività della Quarta Commissione

La Quarta Commissione, in questione si è riunita 12 volte per un totale di circa 9 ore e 15 minuti, e sono stati auditi 8 soggetti, precipuamente, rappresentanti nell'ambito delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali.

Tabella 28 - Dati relativi alla Quarta Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
12	9h 15m	14	1	/	8	8

5.2.5. L'attività della Quinta Commissione

La Commissione in questione si riunita solo 4 volte come viene riportato nella tabella seguente con 1 ora e 42 minuti di attività, licenziando una proposta di legge statutaria.

Tabella 29 - Dati relativi alla Quinta Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
4	1h 42m	/	/	/	/	1pls

5.2.6. L'attività della Sesta Commissione

La Sesta Commissione permanente è competente in materia di “Agricoltura e foreste, Consorzi di bonifica, Turismo, Commercio, Risorse naturali, Sport e Politiche giovanili”. Si segnala che, nell'anno 2024 nel corso delle 11 sedute sono stati licenziati 5 progetti di legge e un provvedimento amministrativo.

Tabella 30 - Dati relativi alla Sesta Commissione

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
11	14h 8m	14	1	3	20	7

5.2.7. L'attività della Commissione contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e della Commissione speciale di vigilanza

Nell'anno 2024 la Commissione si è riunita 11 volte. La maggior parte dell'attività espletata ha riguardato le audizioni, infatti sono stati sentiti 25 soggetti.

Particolare attenzione è stata rivolta alle audizioni in merito alle problematiche legate al Piano speciale legalità, antiracket e antiusura e alle possibili dinamiche mafiose ed alla promozione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni corruttivi di competenza della Commissione.

Tabella 31 - Dati relativi alla Commissione contro la 'ndrangheta

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
						(PSLA n° 16068)
11	9h 24m	/	/	/	25	1

5.2.8. L'attività della Commissione speciale di vigilanza

La Commissione speciale di vigilanza ha effettuato, nell'anno 2024, come indicato dalla tabella sottostante, 6 sedute.

Tabella 32 - Dati relativi alla Commissione speciale di vigilanza

Sedute	Ore di attività	Pareri su Pdl	Pareri su PPA	Pareri su atti di Giunta	Soggetti auditi	Provvedimenti licenziati
6	2h 14m				2	

5.3. L'attività dell'Assemblea e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

La tabella sottoindicata riporta il numero delle deliberazioni consiliari, a contenuto legislativo e non, nonché il numero delle sedute e delle ore di effettiva attività prestata dall'Assemblea.

Appare evidente che nell'anno considerato in 14 sedute consiliari risultano approvate 43 leggi. Va inoltre evidenziato che, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari si è riunita 13 volte, durante queste riunioni, conformemente al regolamento interno, vengono definiti e approvati il programma e il calendario delle attività del Consiglio regionale a testimonianza di un forte impegno assembleare e di coordinamento politico sui lavori del Consiglio.

Tabella 33 - Attività dell'Assemblea

Delibere approvate a contenuto legislativo	Atti non legislativi	Sedute	Ore di attività
43	55	14	43h 8m

PARTE SESTA: I RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO

6. La funzione di controllo

Nella presente sesta parte è esaminata la funzione di controllo esercitata dal Consiglio attraverso i suoi tradizionali strumenti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e di indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno e risoluzioni) previsti [dal Regolamento interno](#).

6.1. Il sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni)

Nell'ambito delle proprie prerogative, così come sancito dall'articolo 24 dello [Statuto](#), ogni consigliere può avvalersi di strumenti di sindacato ispettivo, nelle forme e secondo le procedure disciplinate dal [Regolamento interno](#).

6.1.1. Le interrogazioni

L'interrogazione è l'atto ispettivo a cui ciascun consigliere può ricorrere per rivolgere un quesito alla Giunta regionale, al fine di avere informazioni o spiegazioni su fatti o questioni di loro competenza.

L'interrogazione può essere a risposta scritta, a risposta orale e a risposta immediata.

Le modalità di presentazione e di relativa risposta sono disciplinate dagli articoli 121 e 122 del [Regolamento interno](#).

Nell'anno 2024, sono state presentate 106 interrogazioni. La maggior parte di queste sono state date a risposta scritta. Nello specifico, 73 interrogazioni hanno ottenuto una risposta, 29 sono ancora in attesa, 1 è stata ritirata dal proponente (la numero 258) e 3 interrogazioni sono decadute: n. 227, n. 249 e n. 279.

Le tabelle che seguono riportano graficamente quanto sopra detto.

Tabella 34- Interrogazioni

INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
106	73	29

Tabella 35 – Interrogazioni a risposta scritta

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
78	66	12

Tabella 36 – Interrogazioni a risposta immediata

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA		
INTERROGAZIONI PRESENTATE	HANNO AVUTO RISPOSTA	IN ATTESA DI RISPOSTA
24	11	13

Tabella 37 – Interrogazioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di minoranza	84
Interrogazioni presentate da un solo consigliere di maggioranza	2
Interrogazioni presentate da più consiglieri appartenenti allo stesso gruppo	11
Interrogazioni presentate da un intero gruppo	//
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	//
Interrogazioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	2
Interrogazioni presentate da intera maggioranza	//
Interrogazioni presentate da maggioranza e minoranza	7
TOTALE	106

La lettura dei dati riportati nella tabella n.37 evidenzia la nettissima prevalenza di interrogazioni presentate da un solo consigliere.

Tabella 38 – Interrogazioni distinte per macrosettore anno

MACROSETTORE	Numero
Ordinamento istituzionale	7
Sviluppo economico e attività produttive	8
Territorio, ambiente e infrastrutture	36
Servizi alla persona e alla comunità	45
Finanza regionale	4
Multisetto	6
TOTALE	106

Secondo quanto riportato nella tabella n. 38, i settori principali coinvolti dall'attività di sindacato ispettivo nel 2024 risultano essere "Servizi alla persona e alla comunità", con un totale di 45 interrogazioni, e "Territorio, ambiente e infrastrutture", con 36 interrogazioni.

La maggior parte delle interrogazioni ha quindi trattato questioni inerenti a sistema sanitario regionale, servizi sociali e assistenza.

Si evince che le interrogazioni nel 2024 sono state principalmente presentate da singoli consiglieri e hanno riguardato prevalentemente questioni sociali e territoriali, in particolare il macrosettore "Servizi alla persona" è stato interessato da 45-interrogazioni.

6.1.2. Le interpellanze

Anche l'interpellanza, disciplinata dall'articolo 120 del [Regolamento interno](#), è un atto ispettivo a cui ciascun consigliere regionale ha il potere di ricorrere per consultare la Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta e per riscontrare la coerenza degli stessi con l'indirizzo politico e il programma di governo.

Nel periodo dell'anno 2024 non sono state presentate interpellanze, in quanto i consiglieri hanno privilegiato le interrogazioni (più rapide e tecniche) per l'esercizio del controllo ispettivo sui temi all'ordine del giorno.

Tabella n. 39 - Interpellanze

INTERPELLANZE PRESENTATE	INTERPELLANZE DISCUSSE
//	//

6.2. L'indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno)

Per l'esercizio del proprio mandato, il consigliere regionale può utilizzare, in ossequio al più volte citato articolo 24 dello [Statuto](#), anche strumenti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno), secondo le forme e le procedure disciplinate dal [Regolamento interno](#).

6.2.1. Le mozioni

La mozione è lo strumento di prerogativa dei consiglieri, con cui gli stessi concorrono a determinare l'indirizzo politico, sociale ed economico della Regione.

Ciascun consigliere, infatti, può presentare mozioni al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento.

La disciplina della mozione è espressamente prevista dall'articolo 119 del [Regolamento interno del Consiglio](#), che ne specifica modalità di presentazione, di discussione e di approvazione.

Come si evince dalla tabella 40, sono state presentate nell'anno in esame 35 mozioni, di cui 17 discusse e approvate, 1 ritirata dal proponente precisamente la n. 93, le rimanenti in attesa di discussione.

Tabella 40 – Mozioni

MOZIONI PRESENTATE	DISCUSSE E APPROVATE	RITIRATE
35	17	1

Tabella 41 – Mozioni distinte per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	Numero
Mozioni presentate da 1 consigliere di maggioranza	5
Mozioni presentate da 1 consigliere di minoranza	9
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	2
Mozioni presentate da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
Mozioni presentate da stesso gruppo di minoranza	5
Mozioni presentate da stesso gruppo di maggioranza	6
Mozioni presentate da iniziativa mista	7
Mozioni presentate da intero gruppo	/
TOTALE	35

Valutando i dati sotto il profilo dell'iniziativa, si rileva una netta distribuzione degli atti presentati dalla minoranza, rispetto a quelli presentati dalla maggioranza.

La tabella n. 42, che segue, offre un'analisi dei dati per macrosettore.

Tabella 42– Mozioni distinte per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	1
Sviluppo economico e attività produttive	5
Territorio, ambiente e infrastrutture	8
Servizi alla persona e alla comunità	19
Finanza regionale	//
Multisetto	2
TOTALE	35

Tra le mozioni presentate nel corso dell'anno 2024, 19 mozioni hanno interessato il macrosettore "Servizi alla persona e alla comunità".

6.2.2. Gli ordini del giorno

L'ordine del giorno è uno strumento d'indirizzo e di manifestazione di volontà su un argomento accessorio rispetto all'oggetto della discussione assembleare.

L'articolo 91 del [Regolamento interno](#) prevede che prima, durante o subito dopo la discussione generale possano essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto delle disposizioni della proposta di legge. La durata massima dell'intervento del proponente, volto a illustrare l'ordine del giorno, è di dieci minuti. Esso è votato, di norma, prima del passaggio alla discussione degli articoli della proposta di legge.

Tabella 43 – Ordini del giorno

O.D.G. ANNUNZIATI	DISCUSSI E APPROVATI	SOLO DISCUSSI
3	3	//

Tabella 44 – Ordini del giorno distinti per iniziativa

LIVELLI DI AGGREGAZIONE	N.ro
O.d.g. presentati da 1 consigliere di maggioranza	//
O.d.g. presentati da 1 consigliere di minoranza	1
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di maggioranza	1
O.d.g. presentati da più consiglieri di diversi gruppi di minoranza	1
O.d.g. presentati da stesso gruppo minoranza	//
O.d.g. presentati da iniziativa mista	//
O.d.g. presentati dallo stesso gruppo	//
TOTALE	3

Tabella 45 – Ordini del giorno distinti per macrosettore

MACROSETTORE	N.ro
Ordinamento istituzionale	//
Sviluppo economico e attività produttive	//
Territorio, ambiente e infrastrutture	//
Servizi alla persona e alla comunità	3
Finanza regionale	//
Multisetto	//
TOTALE	3

6.3. I rapporti Giunta-Consiglio. Adempimenti successivi all'adozione delle leggi regionali.

Alcune leggi contengono disposizioni che demandano ad una fase successiva, l'effettiva attuazione delle stesse, attraverso l'adozione di atti di competenza, per lo più, della Giunta. In particolare, è prevista l'adozione di regolamenti d'attuazione, piani e programmi, linee guida e misure varie.

Nelle successive tabelle, verranno esaminate le leggi regionali emanate nell'anno 2024, evidenziando le disposizioni che prevedono successivi adempimenti. Per ognuna di esse è specificato il tipo di atto richiesto, la norma che lo prevede, il soggetto attuatore nonché il termine entro quale adempiere, se previsto.

6.3.1. Attività regolamentare

Ci sono cinque disposizioni di legge che rinviando a successivi regolamenti. Di queste, in quattro è previsto un termine per l'adozione dell'atto da parte della Giunta e, nello specifico, per la legge regionale 24/2024, il relativo regolamento (n. 7/2024 della Giunta regionale) è già stato adottato. Questa attività è sempre svolta autonomamente dall'organo esecutivo; infatti, in nessun caso il regolamento viene adottato dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente.

a) Attività regolamentare

Nella successiva tabella riepilogativa si dà contezza delle disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti, dell'eventuale termine per l'adozione del regolamento, della mancata previsione della richiesta di un parere alla Commissione e dell'eventuale effettiva adozione.

Tabella 46- Disposizioni di legge che prevedono l'adozione di singoli regolamenti

Estremi legge	Articoli e commi	Termine per l'adempimento	Previsione parere Commissione	Effettiva adozione
l.r.6/2024	Art. 8, comma 1	SI	NO	NO
l.r.10/2024	Art. 10, comma 1	SI	NO	NO
l.r. 24/2024	Art. 16, comma 1	SI	NO	Reg. 7 del 12/7/2024
l.r.38/2024	Art. 5, comma 1	SI	SI	NO
l.r. 41/2024	Art. 6, comma 2	SI	NO	NO

b) Attività di programmazione e pianificazione.

Dall'esame delle leggi regionali emanate nell'anno 2024 si evidenzia, come riportato nella tabella 47 che due disposizioni prevedono l'adozione di piani e programmi.

Anche se in generale, per questo tipo di attività, non vi è una competenza esclusiva della Giunta, in nessuna delle leggi è, comunque, prevista l'approvazione da parte del Consiglio. In un solo caso, i piani e programmi vengono adottati dopo aver richiesto il parere della Commissione consiliare competente, mantenendo, dunque, di fatto, in capo al Consiglio il controllo sul contenuto della pianificazione regionale.

Tabella 47 – Disposizioni che rinviano all'adozione di piani e programmi

Estremi legge	Articoli e commi	Termine adempimento	Previsione parere commissione	Previsione approvazione Consiglio
l.r. 11/2024	Art. 6, comma 1	No	No	no
l.r. 22/2024	Art. 9, comma 1	No	No	no

c) Attività di determinazione di linee guida e misure.

Oltre che a regolamenti, piani e programmi, le leggi possono prevedere l'adozione di linee guida e altre misure. Per questi adempimenti, data la natura tipicamente tecnica degli atti da adottare, generalmente, non vi è il coinvolgimento delle Commissioni consiliari. Durante l'anno 2024 non sono state approvate leggi regionali che prevedono tali attività.

d) Ulteriori adempimenti

Nell'ambito dei rapporti Giunta - Consiglio si segnalano ulteriori adempimenti non riconducibili a quelli di cui alle precedenti tabelle o volti ad assicurare un controllo o comunque una cooperazione fra i due organi. E' prevista, infatti, la trasmissione di relazioni al Consiglio, oppure di rapporti o informative, volta a consentire un monitoraggio sull'attuazione delle norme approvate dallo stesso e una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi. La trasmissione può riguardare anche atti amministrativi. Nella tabella a seguire, oltre ai riferimenti normativi, è riportato il contenuto sintetico dell'adempimento relativo alla norma richiamata.

Tabella 48 – Disposizioni che rinviano all'adozione di ulteriori adempimenti

l.r. 8/2024	Art. 5, comma 1	La Regione istituisce un registro regionale per la fibromialgia e un registro regionale per la elettrosensibilità, al fine di tracciarne l'incidenza e la prevalenza a livello regionale
l.r. 9/2024	Art. 1, comma 1	La Regione istituisce il Registro tumori della popolazione della Regione

		Calabria, alimentato dai registri tumori delle Aziende sanitarie provinciali (ASP) di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia,
l.r. 22/2024	Art. 11, comma 2	La Giunta regionale assume le disposizioni esecutive e di attuazione in materia di pascolo vagante e transumanza delle mandrie e delle greggi
l.r. 25/2022	Art. 3, comma 1	La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
l.r. 31/2024	Art. 21, comma 2	La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti necessari, entro il 31 dicembre 2024, per promuovere la liquidazione della Fondazione Mediterranea Terina onlus
l.r. 40/2024	Art. 3, comma 2	La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con deliberazione le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dal Registro regionale delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

PARTE SETTIMA: IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

7. Premessa.

La presente sezione illustra il contenzioso costituzionale relativo all'anno 2024 e concernente:

- a) i giudizi promossi in via principale dal Governo avverso le leggi approvate dal Consiglio regionale della Calabria, che vengono illustrati in maniera schematica, proponendo, anche, una breve analisi esplicativa delle ragioni sottese all'impugnativa e indicando, ove già intervenuto, quale sia stato l'esito del giudizio;
- b) i giudizi promossi in via incidentale avverso leggi della Regione Calabria;
- c) i giudizi promossi in via principale dalla Regione Calabria avverso la legislazione statale o di altre Regioni;
- d) una tabella di sintesi sui ricorsi.

Nel corso del 2024 sono state impuginate in via principale le seguenti leggi regionali calabresi:

- 14 marzo 2024, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali);
- 14 marzo 2024, n. 9 (Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria);
- 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione);
- 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, N. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative).

7.1. Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Calabria.

Nella tabella di sintesi del contenzioso costituzionale relativo alle leggi approvate nell'anno 2024, si riporta l'elenco delle impugnazioni con riferimenti normativi e oggetto:

Legge regionale	Legge regionale 14 marzo 2024, n. 8
Titolo	Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali.
Commissione competente	III
Settore di classificazione	Politiche Sanitarie
Pubblicazione BURC	(BURC n. 58 del 15 marzo 2024)
Delibera Consiglio dei Ministri	6 maggio 2024
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	Articolo 1, commi 1, 2, 3, 3, comma 1, 7, comma 1, lettera c), in relazione agli articoli 3, 81, terzo comma, 117, commi secondo lett. l) e terzo, Cost.
Atti regionali conseguenti	//
Esito	La Corte costituzionale, con sentenza n. 201/2024, ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della presente legge, limitatamente alle parole «e della elettrosensibilità»; 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della presente legge, nella parte in cui utilizza l'espressione «alle patologie» anziché «alla patologia», nonché l'espressione «delle malattie» anziché «della malattia»; 3) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 3, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), della presente legge, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.)
Legge regionale	Legge regionale 14 marzo 2024, n. 9
Titolo	Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria)
Settore di classificazione	Politiche sanitarie
Commissione competente	III
Pubblicazione BURC	(BURC n. 58 del 15 marzo 2024)
Delibera Consiglio dei Ministri	6 maggio 2024
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	Art. 5 l.r. 9/2024, in relazione all'art. 120 Cost.
Atti regionali conseguenti	//
Esito	Giudizio in corso nel 2024. <i>Emessa sentenza n. 32/2025, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge nella parte in cui ha introdotto</i>

	<i>l'art. 3-ter, comma 1, lettera b), della l.r. 12 febbraio 2016, n. 2)</i>
Legge regionale	Legge regionale 8 luglio 2024, n. 27
Titolo	Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione.
Commissione competente	VI
Settore di classificazione	Forestazione
Pubblicazione BURC	(BURC n. 141 dell'8 luglio 2024)
Delibera Consiglio dei Ministri	7 agosto 2024
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	articoli 1, comma 1, lettera b), e 2 della presente legge, in relazione agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.
Atti regionali conseguenti	//
Esito	Giudizio in corso nel 2024. <i>Emessa sentenza n. 106/2025 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.</i>
Legge regionale	26 novembre 2024, n. 36
Titolo	Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, N. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative.
Commissione competente	I
Settore di classificazione	Politiche energetiche
Pubblicazione BURC	(BURC n. 245 del 26 novembre 2024)
Delibera Consiglio dei Ministri	23 gennaio 2025
Disposizioni impugnate e parametri costituzionali	ha impugnato l'articolo 14, commi 1 e 2 della presente legge, in relazione agli artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, Cost.
Atti regionali conseguenti	//
Esito	Giudizio in corso nel 2024. <i>Emessa sentenza n. 134/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 14, commi 1 e 2, e l'inammissibilità della questione in relazione agli artt. 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).</i>

7.2. Analisi dei ricorsi promossi in via principale dal Governo

7.2.1. Legge regionale 14 marzo 2024, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, commi 1, 2 e 3, 3, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), della l.r. 8/2024 Calabria, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.

Secondo il ricorrente i commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale impugnata, nella parte in cui promuovono l'istituzione di ambulatori dedicati all'attività gratuita di *screening*, nonché di ambulatori multidisciplinari per il trattamento e la gestione degli esiti di fibromialgia ed elettrosensibilità, violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., perché contrastanti con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 174, della l. 311/2004, che impone alle regioni impegnate nel piano di rientro dal disavanzo sanitario il divieto di effettuare spese non obbligatorie e, quindi, di destinare le risorse del Servizio sanitario regionale a prestazioni non incluse nei LEA. Le medesime disposizioni violerebbero anche l'art. 81, terzo comma, Cost., dal momento che, in condizioni di risorse contingentate, l'impiego di una parte di esse per prestazioni non essenziali porrebbe il problema della copertura delle spese relative alle prestazioni essenziali.

L'art. 1, comma 3, l'art. 3, comma 1, e l'art. 7, comma 1, lettera c), nelle parti in cui fanno riferimento a personale volontario, associazioni e volontariato, contrasterebbero con le norme statali contenute nel d.lgs. 117/2017, in contrasto con l'art. 3 Cost., e invaderebbero la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, cui deve ricondursi non solo la conformazione specifica e l'organizzazione degli ETS, ma anche la definizione delle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche.

In seguito, con sentenza 201/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della presente legge, limitatamente alle parole «e della elettrosensibilità»;

2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della presente legge, nella parte in cui utilizza l'espressione «alle patologie» anziché «alla patologia», nonché l'espressione «delle malattie» anziché «della malattia»;

3) non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 3, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), della presente legge, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.)

7.2.2. Legge regionale 14 marzo 2024, n. 9 (Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria))

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 5 della l.r. Calabria 9/2024, nella parte in cui ha inserito nella l.r. Calabria 2/2016, istitutiva del registro tumori regionale, l'art. 3-ter, che prevede, al comma 1, lettera b), interventi da parte della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera, nonché la conseguenziale, attività di relazione alla commissione consiliare competente. Tale disposizione, a giudizio del ricorrente, assegnerebbe alla Giunta regionale compiti incidenti sulle attribuzioni del

commissario *ad acta* inerenti all'attuazione degli obiettivi del piano di rientro e dei connessi programmi operativi e, in tal modo, interferirebbe, pur solo potenzialmente, con le medesime, ponendosi in contrasto con l'art. 120, secondo comma, Cost.

La Corte costituzionale, con sentenza 32/2025, ha dichiarato non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della presente legge nella parte in cui ha introdotto l'art. 3-ter, comma 1, lettera b), della l.r. 12 febbraio 2016, n. 2).

7.2.3. Legge regionale 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 1, lettera b), e 2 della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27 (Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione), in riferimento, complessivamente, agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione.

Le norme impugnate prevedono che il personale dipendente di Azienda Calabria Verde, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al comparto della sorveglianza idraulica dell'Azienda medesima, venga inquadrato secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali (triennio 2019-2021), sottoscritto il 16 novembre 2022, nel profilo degli Operatori esperti, ove abbia presentato domanda di passaggio o di adeguamento contrattuale dal 26 ottobre 2023 ed entro il 15 novembre 2023, o effettui, successivamente, una manifestazione d'interesse in tal senso. Tali disposizioni prevedono inoltre l'invarianza della norma.

Le previsioni si porrebbero in contrasto anzitutto con gli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, i quali riservano alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro pubblico, nonché con l'art. 7-*bis* del d.l. n. 120 del 2021, come convertito, secondo cui agli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato d.lgs. n. 165 del 2001, si applicano i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. La disposizione regionale interverrebbe a regolare il rapporto di lavoro pubblico dei dipendenti di Azienda Calabria Verde, in specie degli addetti alla sorveglianza idraulica, prevedendo l'applicazione del regime stabilito dal CCNL funzioni locali 2019-2021, di diritto pubblico, al posto di quello regolato dal CCNL relativo ai forestali, di natura privatistica, cui rinvia la norma statale, così invadendo la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Dalla richiamata previsione deriverebbe, inoltre, anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della medesima legge reg. Calabria n. 27 del 2024. Quest'ultima disposizione, statuendo che dall'attuazione della legge regionale in esame «non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari», si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali posti dallo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica, dal momento che l'applicazione del CCNL funzioni locali 2019-2021 a una più ampia categoria di personale dipendente comporterebbe inevitabilmente maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infine, il ricorrente lamenta che le «disposizioni censurate» violerebbero il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge stabilito dall'art. 3 Cost., in quanto opererebbero «una irragionevole disparità di trattamento nei confronti del restante e maggioritario personale pubblico rientrante nel CCNL del comparto delle Funzioni locali».

La Corte costituzionale con sentenza 106/2025 per genericità dei motivi di impugnazione e non adeguatezza delle motivazioni del vizio di illegittimità costituzionale dedotto ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate.

7.2.4. Legge regionale 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, N. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso – in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, commi primo, secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Calabria 26 novembre 2024, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative).

La disposizione, prescrivendo per gli impianti già esistenti alimentati da biomasse, la riduzione della potenza eccedente i 10 MW termici, a pena di decadenza della relativa autorizzazione, introdurrebbe una previsione, peraltro qualificabile quale norma provvedimento, che comprometterebbe il legittimo affidamento degli operatori del settore nella possibilità di continuare a esercitare alle medesime condizioni l’attività di produzione energetica e, quindi, la libertà di iniziativa economica privata.

La Corte, con sentenza 134/2025, ritiene fondato il primo motivo del ricorso statale, che lamenta la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e, chiarito che nel nuovo quadro dei principi fondamentali della materia, così come integrati, sul piano tecnico (*ex plurimis*, sentenza n. 77 del 2022), dal d.m. 21 giugno 2024, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge le aree idonee è ora stato, invece, accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee; tale possibilità, del resto, non è espressamente esclusa dal d.lgs. n. 199 del 2021, precisa che un’attenta lettura del suddetto decreto ministeriale fa emergere che la inidoneità dell’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito *a priori*, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata. Alla luce di questa nuova cornice dei principi fondamentali della materia, deve quindi essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», dell’art. 14, comma 1, della legge reg. Calabria n. 36 del 2024, nella parte in cui dispone che «[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione degli impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti.

7.3. Giudizi promossi in via incidentale avverso leggi della Regione Calabria

Nel periodo di riferimento non è presente alcun ricorso promosso in via incidentale avverso leggi regionali calabresi.

7.4. Giudizi promossi in via principale dalla Regione

Nel periodo di riferimento non è presente alcun ricorso promosso dalla Regione Calabria innanzi alla Corte costituzionale nei confronti di leggi o atti con forza di legge dello Stato o di leggi di altre Regioni.

7.5. I provvedimenti emessi dalla Consulta

Durante l'anno 2024, la Consulta ha emesso in totale quattro provvedimenti aventi ad oggetto leggi regionali calabresi, tra questi tre sentenze (nn. 36, 201, 206) e un'ordinanza (n. 35).

7.5.1. Ordinanza 35/2024 – Pubblicata in G.U. 13/03/2024, n. 11

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riguardo all'articolo 1 della l.r. Calabria 16/ 2023, che disciplina il rilascio di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente (NCC), per presunte violazioni dell'art. 117, secondo comma, lettera e), in relazione alla tutela della concorrenza, e dell'art. 118, primo e secondo comma, in riferimento al principio di sussidiarietà.

La disposizione contestata prevede il rilascio di autorizzazioni non cedibili per il servizio NCC a favore di Ferrovie della Calabria S.r.l., limitate a duecento autovetture e condizionate all'adozione di una specifica disciplina normativa regionale entro un anno.

La Corte Costituzionale ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 6, del d.l. n. 135 del 2018, come convertito, sia pregiudiziale rispetto alle questioni sollevate dal ricorso, in quanto:

- il divieto di rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC, previsto fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale, si è protratto per un tempo ingiustificatamente lungo (oltre cinque anni);
- la norma potrebbe non essere giustificata da un motivo di utilità sociale o da un interesse della collettività, ma potrebbe rispondere a un'istanza protezionistica;
- la norma potrebbe violare la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e la libertà di stabilimento (art. 49 TFUE).

La Corte ha, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis, comma 6 del d.l. n. 135 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 41 primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 49 TFUE.

7.5.2. Sentenza 36/2024 – Pubblicata in G.U. 13/03/2024, n. 11

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 2, comma 4, della l.r. 37/2023, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

A giudizio del ricorrente, la disposizione regionale estenderebbe anche ai titolari di licenza per il servizio di noleggio con conducente (NCC) la facoltà di sperimentare forme innovative di servizio all'utenza e tale estensione contrasterebbe con la normativa statale e, in particolare, con l'art. 2, comma 3-bis, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che consentirebbe ai comuni di prevedere, per i soli titolari di licenza per il servizio di taxi, la facoltà di svolgere servizi integrativi, e con l'articolo 6, comma 1, lettera e) d.l. 223/2006, che riconoscerebbe la facoltà di erogare servizi innovativi ai soli titolari della licenza per il servizio di taxi, andando così oltre la competenza legislativa statale esclusiva nella materia della "tutela della concorrenza".

Secondo la Corte, con riferimento al presunto contrasto con la l. 21/92, la previsione della legge impugnata, nelle sue linee essenziali, ricalca la normativa statale e ne specifica le indicazioni, con esclusivo riguardo al servizio di taxi. Inequivocabile, in tal senso, è il richiamo agli obblighi di servizio, che attengono al servizio di taxi e ne rappresentano il tratto

distintivo rispetto al servizio di NCC, caratterizzato dal ruolo preponderante delle autonome pattuizioni dei contraenti. A parere dell'organo giudicante, quindi, non incide sulla disciplina del servizio di NCC e si colloca nell'alveo della competenza regionale residuale afferente alla materia del trasporto pubblico locale, senza invade ambiti riservati alla competenza del legislatore statale.

In merito all'asserito contrasto con le previsioni della l. 223/2006, la Corte,

- premesso che i divieti alla libera iniziativa economica devono essere previsti espressamente, come in effetti, con riferimento all'attività di NCC, sono stati posti con d.l. 207/2008, conv. con l. 12/2019, e che, viceversa, il d.l. 223/2006 interviene a regolare in modo organico lo svolgimento dei servizi innovativi nel settore dei taxi, senza vietarli, tuttavia, per l'attività di NCC,
- ritenuto che la finalità di attuare il "principio comunitario di libera concorrenza" in un peculiare settore, contraddistinto da una marcata connotazione pubblicistica e perciò bisognoso di regole dettagliate, non può comportare alcun sacrificio della libertà dell'iniziativa economica privata in relazione all'attività di NCC, estranea all'ambito applicativo dell'intervento riformatore,
- effettuata una valutazione costituzionalmente orientata della tutela della concorrenza che verrebbe violata dal divieto invocato dal ricorrente che anzi non solo confliggerebbe con la tutela della concorrenza, ma determinerebbe un grave sacrificio della libertà d'iniziativa economica privata, senza attuare alcun punto di equilibrio tra il libero esercizio delle attività economiche e gli interessi pubblici coinvolti dalla dinamica competitiva del mercato (sentenze n. 265 del 2016 e n. 30 del 2016),
- evidenziato che un divieto generalizzato di fornire servizi innovativi mancherebbe di qualsiasi giustificazione razionale e configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore e che il divieto di erogare servizi innovativi, disancorato dalle diversità di regime dei due servizi pubblici non di linea, si risolverebbe in un pregiudizio per il consumatore, che rappresenta il punto di riferimento ineludibile di qualsiasi disciplina volta alla tutela della concorrenza,
- valutato che la legislazione statale evocata dal ricorrente e quella regionale che ne condivide l'ambito applicativo debbano essere interpretate nel senso che non impediscono ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di NCC di erogare servizi innovativi, nell'osservanza degli obblighi sanciti dalla legge per la specifica attività svolta.

ha concluso che la disposizione regionale non viola la competenza legislativa statale esclusiva e non impedisce ai titolari di licenza per il servizio di NCC di erogare servizi innovativi, purché rispettino gli obblighi di legge relativi alla loro attività specifica.

7.5.3. Sentenza 201/2024 – Pubblicata in G.U. 18/12/2024, n. 51

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha impugnato gli artt. 1, commi 1, 2 e 3, 3, comma 1, e 7, comma 1, lettera c), della l.r. 8/2024 Calabria, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost.

Secondo il ricorrente i commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale impugnata, nella parte in cui promuovono l'istituzione di ambulatori dedicati all'attività gratuita di *screening*, nonché di ambulatori multidisciplinari per il trattamento e la gestione degli esiti di fibromialgia ed elettrosensibilità, violerebbero l'art. 117, terzo comma, Cost., perché contrastanti con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 174, della l. 311/2004, che impone alle regioni impegnate nel piano di rientro dal disavanzo sanitario il divieto di effettuare spese non obbligatorie e, quindi, di destinare le

risorse del Servizio sanitario regionale a prestazioni non incluse nei LEA. Le medesime disposizioni violerebbero anche l'art. 81, terzo comma, Cost., dal momento che, in condizioni di risorse contingentate, l'impiego di una parte di esse per prestazioni non essenziali porrebbe il problema della copertura delle spese relative alle prestazioni essenziali.

L'art. 1, comma 3, l'art. 3, comma 1, e l'art. 7, comma 1, lettera c), nelle parti in cui fanno riferimento a personale volontario, associazioni e volontariato, contrasterebbero con le norme statali contenute nel d.lgs.117/2017, in contrasto con l'art. 3 Cost., e invaderebbero la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile, cui deve ricondursi non solo la conformazione specifica e l'organizzazione degli ETS, ma anche la definizione delle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche.

Con riferimento al primo gruppo di doglienze, la Corte costituzionale ha riconosciuto che non sono incostituzionali le previsioni contenute nell'art. 1, commi 1 e 2, volte a promuovere l'istituzione, a livello sia ospedaliero che territoriale, di ambulatori, anche multidisciplinari, dedicati all'attività gratuita di screening, trattamento e gestione degli esiti della fibromialgia, precisando che la realizzazione di tali prestazioni, anche se non comprese nei LEA, non contrasta con il divieto di spese non obbligatorie, di cui all'art. 1, comma 174, della l. 311/2004, gravante sulle regioni, come la Calabria, sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, in quanto esse sono attuate dalla Regione senza "oneri di spesa a carico del bilancio regionale", in forza ed entro i limiti delle risorse di uno specifico fondo statale istituito nel 2021 con l'art. 1, comma 972, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) e "finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia". Le medesime disposizioni regionali sono state, invece, dichiarate incostituzionali dalla Corte, nella parte in cui estendono la previsione dell'istituzione, nel territorio regionale, di ambulatori anche multidisciplinari, alla diagnosi, al trattamento e alla cura dell'elettrosensibilità, sindrome distinta dalla fibromialgia, peraltro finora neppure riconosciuta quale patologia in senso tecnico dagli organismi internazionali e interni di ricerca medica. Le prestazioni inerenti a tale sindrome, in quanto non riconducibili al fondo di cui al citato art. 1, comma 972, della legge n. 234 del 2021, specificamente riferito alla sola fibromialgia, né ai LEA sono, infatti, tali da generare un incremento della spesa sanitaria regionale incompatibile con il divieto di spese non obbligatorie.

In merito al secondo gruppo di censure, la Corte ha affermato che il richiamo operato dal legislatore regionale solo ad alcuni tipi di enti del terzo settore (ETS), non ha un significato preclusivo, bensì meramente esemplificativo e non invade ambiti riservati alla competenza esclusiva del legislatore statale.

7.5.4. Sentenza 206/2024 – Pubblicata in G.U. 27/12/2024, n. 52

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 20 aprile 2023, n. 16, recante «Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC)».

Ad avviso del ricorrente, l'impugnato art. 1 – disponendo il rilascio delle suddette autorizzazioni e individuando direttamente il loro destinatario, a prescindere dalla pubblicazione di un bando di «pubblico concorso» – violerebbe, anzitutto, l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in relazione alla materia «tutela della concorrenza», ponendosi in contrasto, da un lato, con gli art. 5, comma 1, e 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992; dall'altro, con l'art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Secondo la Corte, tale disposizione riveste una duplice portata normativa: da un lato, alloca anche alla Regione Calabria la funzione relativa al rilascio delle autorizzazioni per il servizio

di NCC, dall'altro, la disciplina attraverso una assegnazione diretta di tali autorizzazioni alla Ferrovie della Calabria srl.

In riferimento al primo aspetto, la sentenza ha chiarito che «il principio di sussidiarietà non si oppone, ma anzi conferma la possibilità per la Regione di introdurre, nell'ambito della propria competenza legislativa residuale in materia di trasporto pubblico locale, norme che integrano, nel territorio regionale, quelle statali vigenti che declinano il livello di governo di allocazione della funzione di rilascio di autorizzazione al NCC». Dal momento che è la «quasi totale assenza di vettori» il motivo che ha spinto il legislatore regionale ad intervenire, la norma risulta funzionale a potenziare il sistema complessivo del trasporto non di linea, che «concorr[e] a dare "effettività" alla libertà di circolazione». La sentenza ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione del rilascio delle autorizzazioni a svolgere il servizio di NCC direttamente a Ferrovie della Calabria srl: tale disciplina viola, infatti, l'obbligo del pubblico concorso previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge numero 21 del 1992 e si pone pertanto in contrasto con la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza», che assume carattere trasversale e prevalente, fungendo «da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale», «sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta».

TABELLE DI SINTESI

Legge regionale 02/2/2024, n. 1

[Interventi per la regolarizzazione degli immobili di cui alla legge n. 437/1968.](#)

(BURC n. 27 del 02 febbraio 2024)

La presente legge disciplina le procedure di trasferimento e regolarizzazione degli immobili realizzati ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 437 e dalla legge regionale 31 agosto 1973, n. 16. La suddetta legge interviene per risolvere situazioni giuridiche verificatesi con espresso riferimento al trasferimento, nel tempo, degli abitati ubicati in zone classificate a grave rischio di dissesto idrogeologico o colpiti da calamità naturali.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 222
Commissione	4
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	174 gg
Iter trattazione	118 gg
Pubblicazione	BURC n. 27 del 2 febbraio 2024

Legge regionale 02/2/2024, n. 2

[Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 \(Disciplina delle Associazioni Pro Loco\).](#)

(BURC n. 27 del 02 febbraio 2024)

La legge modifica la lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni ProLoco). La modifica permette, nell'ambito dello stesso territorio comunale, la costituzione di massimo due Pro Loco a condizione che il bacino della popolazione residente nel Comune sia uguale o superiore a 15.000 abitanti.

Materia	Ordinamento istituzionale
Proponente	Consiglio regionale - PL 208
Commissione	6
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	209 gg
Iter trattazione	194 gg
Pubblicazione	BURC n. 27 del 2 febbraio 2024

Legge regionale 02/2/2024, n. 3

[Modifica dell'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 \(Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria\).](#)

(BURC n. 27 del 02 febbraio 2024)

La presente legge modifica l'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2023, n. 12 (Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria). L'intervento normativo introduce un rappresentante del Touring Club Italiano nel Coordinamento dei Cammini di Calabria e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Materia	Ordinamento istituzionale
Proponente	Consiglio regionale - PL 208
Commissione	6
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1

Iter assegnazione	209 gg
Iter trattazione	194 gg
Pubblicazione	BURC n. 27 del 2 febbraio 2024

Legge regionale 02/2/2024, n. 4

[Modifiche e integrazioni della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 \(Norme in materia di usi civici\).](#)
(BURC n. 27 del 02 febbraio 2024)

La presente legge di modifica mira a snellire l'iter amministrativo che disciplina la materia degli usi civici in Calabria, offrendo al cittadino, rispetto al passato, un percorso chiaro e definito nel rapporto con la pubblica amministrazione, si ritiene meritevole di nota, l'individuazione di un'indicazione chiara del valore di legittimazione e del valore del canone di natura enfiteutica. L'articolato nel suo complesso è composto da ventiquattro articoli che hanno la finalità di ridisegnare l'impianto complessivo della legge regionale n.18/2007 in materia di usi civici.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Giunta regionale - DL 128
Commissione	6
Sedute Commissione	4
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	441 gg
Iter trattazione	411 gg
Pubblicazione	BURC n. 27 del 2 febbraio 2024

Legge regionale 7/2/2024, n. 5

[Integrazioni della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 \(Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale\).](#)
(BURC n. 30 del 7 febbraio 2024)

La legge in esame modifica, all'articolo 1, la legge regionale n.37 del 2022 con l'obiettivo di assicurare alla collettività la regolare erogazione dei servizi e il tempestivo intervento in situazioni di estrema urgenza, finalizzata a garantire il servizio in attesa dell'adozione degli atti necessari per individuare ulteriore personale qualificato, oltre che per completare le attività formative indispensabili per l'addestramento e il reclutamento di nuove professionalità. Le risorse necessarie vengono coperte mediante l'utilizzo dei fondi disponibili nel bilancio regionale provenienti dal gettito fiscale.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 260
Commissione	3
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	23 gg
Iter trattazione	15 gg
Pubblicazione	BURC n. 30 del 7 febbraio 2024

Legge regionale 7/2/2024, n. 6

[Norme per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare.](#)
(BURC n. 31 del 8 febbraio 2024)

La presente legge ha come obiettivo la tutela delle famiglie che spesso, in situazione di emergenza, ricorrono a soluzioni improvvisate nella ricerca impellente di un operatore adeguato, esponendosi anche a rischi di vario tipo, ma al contempo, mira a valorizzare e proteggere coloro che si dedicano con serietà a questa delicata forma di assistenza, ovvero i caregiver familiari. La presente legge si compone di nove articoli, come di seguito descritti. L'articolo 1 disciplina le finalità della legge. L'articolo 2 definisce il caregiver familiare. L'articolo 3 disciplina la libera scelta e il rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari del sistema regionale. L'articolo 4 prevede interventi a favore del caregiver familiare. L'articolo 5 disciplina la rete di sostegno al caregiver familiare nell'ambito del sistema integrato dei servizi regionali.

L'articolo 6 disciplina il riconoscimento delle competenze. L'articolo 7 prevede azioni di sensibilizzazione e partecipazione. L'articolo 8 rinvia al regolamento di attuazione. L'articolo 9 prevede la norma finanziaria.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 147
Commissione	3
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	392 gg
Iter trattazione	365 gg
Pubblicazione	BURC n. 31 del 8 febbraio 2024

Legge regionale 07/2/2024, n. 7

[Norme in materia di valorizzazione delle aree verdi e delle formazioni vegetali in ambito urbano.](#)

(BURC n. 31 del 8 febbraio 2024)

La presente legge regionale mira a incentivare l'adozione generalizzata degli strumenti di pianificazione del verde da parte dei comuni, ivi compresa l'implementazione di approcci gestionali corretti, per preservare il capitale naturale, contrastare i cambiamenti climatici, migliorare la qualità ambientale e la salute dei cittadini attraverso il rafforzamento in ambito regionale della legge n. 10/2013, che rappresenta un punto di partenza per rilanciare il fondamentale ruolo svolto dagli spazi verdi urbani, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche socio-culturale.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 160
Commissione	4
Sedute Commissione	4
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	322 gg
Iter trattazione	331 gg
Pubblicazione	BURC n. 31 del 8 febbraio 2024

Legge regionale 14/3/2024, n. 8

[Disposizioni per il riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia e della elettrosensibilità e istituzione dei relativi registri regionali.](#)

(BURC n. 58 del 15 marzo 2024)

L'obiettivo della legge è offrire un servizio di supporto ai malati di fibromialgia e, in attesa del riconoscimento nazionale della malattia, promuovere l'istituzione di ambulatori dedicati all'attività gratuita di screening. La suddetta legge è composta da 7 articoli. L'articolo 1 propone ambulatori multidisciplinari per trattamenti delle malattie. L'articolo 2 crea un Centro di coordinamento regionale. L'articolo 3 riconosce associazioni per pazienti. L'articolo 4 istituisce una giornata regionale per la fibromialgia. L'articolo 5 prevede registri regionali per fibromialgia ed elettrosensibilità. L'articolo 6 tratta aspetti finanziari, e l'articolo 7 la clausola valutativa.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 193
Commissione	3
Sedute Commissione	2
Audizioni	5
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	275 gg
Iter trattazione	237 gg
Pubblicazione	BURC n. 58 del 15 marzo 2024

Legge regionale 14/3/2024, n. 9

Modifica e integrazione della legge regionale 12 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione del Registro tumori di popolazione della Regione Calabria).
(BURC n. 58 del 15 marzo 2024)

La legge modifica la legge regionale n. 2/2016 per risolvere problemi che limitano la sua attuazione e per migliorare l'organizzazione, in particolare per l'allocazione dei Registri. Inoltre, la legge, disciplina l'attività del Centro di coordinamento dei registri tumori regionale, che andrà innanzitutto eseguita in conformità al Regolamento regionale di cui all'articolo 3-bis della l.r. 2/2016. Si assegna al Dirigente Generale del dipartimento della salute, o a un suo delegato, il compito di coordinare il Centro e si aggiungono funzioni di monitoraggio e valutazione per i registri territoriali.

Materia	Servizi alla persona e alla comunità
Proponente	Consiglio regionale - PL 202
Commissione	3
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	286 gg
Iter trattazione	159 gg
Pubblicazione	BURC n. 58 del 15 marzo 2024

Legge regionale 14/3/2024, n. 10

Disciplina per il pascolo e la tutela del territorio.

(BURC n. 58 del 15 marzo 2024)

La presente legge regola la delimitazione dei terreni destinati al pascolo per la tutela delle proprietà dei fondi pubblici e privati. Nel testo normativo, vengono fissate disposizioni chiare in materia di trasporti di animali con automezzi e regole per l'installazione di recinti per il pascolo.

Materia	Sviluppo economico e attività produttive
Proponente	Consiglio regionale - PL 250
Commissione	6
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	92 gg
Iter trattazione	89 gg
Pubblicazione	BURC n. 58 del 15 marzo 2024

Legge regionale 15/3/2024, n. 11

Disciplina del Sistema Statistico Calabria (SiSCal).

(BURC n. 59 del 18 marzo 2024)

Con la presente legge, il legislatore regionale istituisce il Sistema statistico Calabria (SiSCal) per gestire le attività legate ai dati statistici, coinvolgendo nell'attuazione delle attività suddette, oltre alla struttura organizzativa preposta della Giunta regionale, gli uffici di statistica del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN nel seguito) nel territorio regionale. Sono presenti elementi innovativi come la promozione del portale Calabria Open Data e il supporto dell'Ufficio di statistica regionale al Consiglio regionale per le leggi. La legge ha tredici articoli che stabiliscono obiettivi, adesione, funzioni e modalità di accesso ai dati. Disciplina anche il segreto statistico, l'obbligo di fornire dati, e come promuovere la cultura statistica. Infine, definisce il monitoraggio dell'attuazione della legge e include la clausola di invarianza finanziaria.

Materia	Ordinamento istituzionale
Proponente	Consiglio regionale - PL 266
Commissione	1
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	49 gg

Iter trattazione	27 gg
Pubblicazione	BURC n. 59 del 18 marzo 2024

Legge regionale 15/3/2024, n. 12

[Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 \(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012\)](#)

(BURC n. 59 del 18 marzo 2024)

L'obiettivo della presente legge è di consentire ai soggetti attuatori, assegnatari di finanziamenti regionali, di avviare o proseguire le operazioni di costruzione degli alloggi sociali. La presente legge si compone di tre articoli, di seguito descritti. L'articolo 1 modifica l'articolo 39 della l.r. n. 47/2011, al fine di prorogare le date previste. L'articolo 2 prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale, mentre l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria.

Materia	Finanza regionale
Proponente	Consiglio regionale - PL 277
Commissione	4
Sedute Commissione	/
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	/
Iter trattazione	1 gg
Pubblicazione	BURC n. 59 del 18 marzo 2024

Legge regionale 18/3/2024, n. 13

[Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 aprile 2008, n. 9 \(Istituzione del Parco Marino Regionale “Riviera dei Cedri”\)](#)

(BURC n.60 del 19 marzo 2024)

La legge modifica i confini del Parco Marino regionale “Riviera dei Cedri”, ampliando l'area a nord con la ZSC “Fondali Isola di Dino-Capo Scalea” e a sud con l'area marina della Baia di Carpino – Ajnella. L'ampliamento include aree di particolare valore geologico e naturalistico, portando l'estensione totale del Parco a 877,4 ettari. La legge non comporta nuovi costi per il bilancio regionale e consiste in tre articoli: l'art. 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 9/2008; l'articolo 2 sostituisce la Tavola 1 allegata alla l.r. 9/2008. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Materia	Sviluppo economico e attività produttive
Proponente	Consiglio regionale - PL 216
Commissione	4
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	232 gg
Iter trattazione	125 gg
Pubblicazione	BURC n. 60 del 19 marzo 2024

Legge regionale 18/3/2024, n. 14

[Modifiche e integrazioni alle leggi regionali n. 28/1986, n. 29/2001, n. 11/2011, n. 39/2012, n. 9/2023, n. 22/2023, n. 25/2023, n. 39/2023, n. 45/2023, n. 62/2023, n. 15/1992, n. 9/2018, n. 8/2023, n. 9/1996 e disposizioni normative.](#)

(BURC n.60 del 19 marzo 2024)

L'articolo 1 modifica una legge regionale del 1986 per chiarire che la custodia di veicoli turistici durante la chiusura di strutture stagionali include anche accessori e pertinenze, consentendo che rimangano nelle stesse piazzole. L'articolo 2 reca integrazioni alla legge regionale del regionale 26 novembre 2001, n. 29. L'articolo 3 modifica la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 con la finalità di specificare che il costo per la pubblicazione di documenti è a carico della Regione Calabria come parte delle sue funzioni pubbliche.

L'articolo 4 introduce l'articolo 1-bis alla legge regionale 3 settembre 2012, n.39, mentre l'articolo 5 detta norme di carattere ordinamentale che prevedono le modifiche e integrazioni dell'articolo 16 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9. L'articolo 6 definisce l'ambito di applicazione della legge regionale 24 maggio 2023, n.22. L'articolo 7 adatta una legge del 2023 alle modifiche della legislazione statale. L'articolo 8 riguarda l'indennità del Commissario straordinario. L'articolo 9 modifica la legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45, in prevalenza per effetto degli impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale con i competenti Ministeri. Gli articoli successivi inseriscono chiarimenti e adeguamenti a varie leggi regionali. L'articolo 15 autorizza un protocollo con il Comune di Catanzaro per il completamento e la gestione di un parcheggio nell'area sud del terreno ove ha sede la Cittadella regionale "Jole Santelli. L'articolo 16 detta la clausola di invarianza finanziaria della presente legge. L'articolo 17 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di quindici giorni. L'intero articolato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché le modifiche hanno carattere esclusivamente ordinamentale.

Materia	Multisetto
Proponente	Consiglio regionale - PL 264
Commissione	1
Sedute Commissione	1
Audizioni	/
Sedute Aula	2
Iter assegnazione	49 gg
Iter trattazione	43 gg
Pubblicazione	BURC n. 60 del 19 marzo 2024

Legge regionale 29/03/2024, n. 15

Misure per la prevenzione degli incendi boschivi e la tutela del territorio.

(BURC n. 69 del 29 marzo 2024)

La legge in questione ha l'obiettivo di rafforzare la protezione e la prevenzione del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione degli incendi boschivi. Le risorse finanziarie sono principalmente destinate agli enti responsabili. Nel 2024, l'Amministrazione regionale intende rendere ufficiali le attività di monitoraggio per la tutela del territorio e prevenzione delle calamità, compresi gli incendi. La legge è composta da due articoli. L'articolo 1 stabilisce che per le attività non più affidate agli enti gestori, sono necessari fondi gestiti direttamente dall'Amministrazione regionale attraverso la suddetta UOA. L'articolo 2 prevede un'entrata in vigore anticipata, data la sua importanza.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 281
Commissione	4
Sedute Commissione	/
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	3 gg
Iter trattazione	1 gg
Pubblicazione	BURC n. 69 del 29 marzo 2024

Legge regionale 29/03/2024, n. 16

Istituzione dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di investimenti produttivi.

(BURC n. 69 del 29 marzo 2024)

La legge ha l'obiettivo di incoraggiare investimenti nella Regione, creando un ambiente economico favorevole per le imprese che vogliono sviluppare progetti innovativi. Con l'integrazione del comma 5-bis nella legge del 15 luglio 2011, n.111, il legislatore ha inteso estendere alle regioni il potere di porre in liquidazione coatta amministrativa gli enti sottoposti alla loro vigilanza. La legge regionale n. 47/2019 prevede che, in caso di liquidazione del CORAP, si crei un'agenzia per garantire la continuità delle funzioni pubbliche. La legge è composta da quindici articoli. L'articolo 1 stabilisce gli obiettivi della legge, mentre l'articolo 2 istituisce l'Agenzia Regionale Sviluppo Aree industriali. L'articolo 3 descrive le funzioni dell'Agenzia, e gli articoli successivi definiscono gli organi, i ruoli e i compiti di Presidente, Direttore e

Revisore dei Conti. Altri articoli trattano della gestione delle funzioni, dei piani regolatori e delle procedure per l'insediamento delle imprese. Infine, sono inclusi articoli per le norme transitorie, finanziarie, e l'entrata in vigore della legge.

Materia	Ordinamento istituzionale
Proponente	Consiglio regionale - PL 267
Commissione	1
Sedute Commissione	2
Audizioni	4
Sedute Aula	2
Iter assegnazione	55 gg
Iter trattazione	42 gg
Pubblicazione	BURC n. 69 del 29 marzo 2024

Legge regionale 22/4/2024, n. 17

[Modifiche e integrazione della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 \(Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria\).](#)

(BURC n. 85 del 23 aprile 2024)

La presente legge modifica alcuni articoli della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) con l'obiettivo di rispondere maggiormente alle esigenze degli operatori del settore.

Materia	Sviluppo economico e attività produttive
Proponente	Consiglio regionale - PL 289
Commissione	3
Sedute Commissione	/
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	1 gg
Iter trattazione	1 gg
Pubblicazione	BURC n. 85 del 23 aprile 2024

Legge regionale 10/5/2024, n. 18

[Modifiche e integrazioni della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 7 \(Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti\).](#)

(BURC n. 97 del 10 maggio 2024)

La legge modifica la legge regionale n. 7/2018 sulla tutela degli utenti e dei consumatori. L'intervento normativo si ritiene opportuno al fine di migliorare e sostenere migliorare il supporto dei consumatori e degli utenti calabresi in un momento difficile per l'andamento dei prezzi di beni e servizi. Le modifiche vogliono semplificare l'applicazione della legge, riducendo le controversie. La legge è composta da tre articoli. L'articolo 1 richiede alle associazioni di categoria di avere almeno tre sedi in tre province per il riconoscimento. L'articolo 2 stabilisce che i finanziamenti devono sostenere progetti per i consumatori, come gli sportelli del consumatore. L'articolo 3 afferma che non ci saranno costi aggiuntivi per il bilancio regionale.

Materia	Servizi alla persona e alla comunità
Proponente	Consiglio regionale - PL 251
Commissione	3
Sedute Commissione	2
Audizioni	3
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	148 gg
Iter trattazione	76 gg
Pubblicazione	BURC n. 97 del 10 maggio 2024

Legge regionale 10/5/2024, n. 19

Modifica della legge regionale 3 ottobre 2023 n. 45 (Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo).

(BURC n. 97 del 10 maggio 2024)

La presente legge modifica la legge regionale n. 45 del 2023, in materia di promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. La legge si compone di 4 articoli di seguito elencati. All'art.1 modifica il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 (Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) le parole: "tre membri, di cui un Presidente e due componenti" sono sostituite dalle seguenti: "sette membri, di cui un Presidente e sei componenti". All'art. 2 stabilisce che in fase di prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, ove già eletto l'organismo ai sensi dell'articolo 47 della l.r. n. 45/2023, si procede, esclusivamente, all'integrazione dei suoi componenti mantenendo invariati i soggetti già eletti e le cariche già assegnate. L'art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre all'articolo, 4 l'entrata in vigore della legge.

Materia	Servizi alla persona e alla comunità
Proponente	Consiglio regionale - PL 284
Commissione	1
Sedute Commissione	1
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	34 gg
Iter trattazione	28 gg
Pubblicazione	BURC n. 97 del 10 maggio 2024

Legge regionale 10/5/2024, n. 20

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, N. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale)

(BURC n. 97 del 10 maggio 2024)

La nuova legge modifica l'articolo 4 della legge regionale del 23 dicembre 2017, n. 57, per migliorare l'uso degli edifici pubblici e ridurre i costi locali. Le entrate delle vendite vanno ai proprietari per recuperare edifici esistenti e acquistare nuovi alloggi, se non ci sono buone offerte. È richiesto un prolungamento per permettere ai proprietari di pianificare le vendite fino al 30 giugno 2025

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 293
Commissione	4
Sedute Commissione	/
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	1
Iter trattazione	1
Pubblicazione	BURC n. 97 del 10 maggio 2024

Legge regionale 15/5/2024, n. 21

Tutela e valorizzazione dell'Arcomagno nel Comune di San Nicola Arcella.

(BURC n. 101 del 16 maggio 2024)

La legge prevede un finanziamento annuale di 30.000 euro destinato al Comune di Sa Nicola Arcella per favorire le attività di manutenzione e promozione del sito di Arcomagno.

Materia	Servizi alla persona e alla comunità
Proponente	Consiglio regionale - PL 221
Commissione	6
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	273 gg
Iter trattazione	236 gg
Pubblicazione	BURC n. 101 del 16 maggio 2024

Legge regionale 15/5/2024, n. 22

[Disposizioni per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione della transumanza e dei tratturi quale patrimonio culturale della Regione Calabria.](#)

(BURC n. 101 del 16 maggio 2024)

L'obiettivo della presente legge è riconoscere, tutelare e valorizzare l'identità territoriale della regione Calabria legata alla pastorizia e all'allevamento estensivo praticato allo stato brado, semibrado e in forma transumante. Inoltre, pone la pratica della transumanza e il proprio patrimonio tratturale al centro di un processo di rilancio culturale e di promozione turistica, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, al fine di valorizzarne le peculiarità quale patrimonio culturale regionale. A tal fine la Regione Calabria riconosce il ruolo del pastore quale presidio del territorio.

Materia	Sviluppo economico e attività produttive
Proponente	Consiglio regionale - PL 200
Commissione	6
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	316 gg
Iter trattazione	291 gg
Pubblicazione	BURC n. 101 del 16 maggio 2024

Legge regionale 15/5/2024, n. 23

[Istituzione del Parco naturale regionale “Valle del Coriglianeto”](#)

(BURC n. 101 del 16 maggio 2024)

La legge istituisce il Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, che comprende gran parte del bacino idrografico. I suoi scopi principali includono la conservazione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, la tutela e restaurazione di edifici storici, il recupero di aree degradate e la promozione di programmi di educazione e ricerca ambientale. L'Ente Parco utilizza la programmazione per raggiungere questi obiettivi, seguendo la pianificazione prevista dalla legge L. 394/1991. L'istituzione del Parco mira a farne un importante polo ambientale e culturale a livello internazionale, sostenendo l'economia locale. La Regione Calabria fornirà un contributo massimo di 100.000 euro all'ente gestore per gli anni 2024-2026, finanziato da risorse destinate ai Parchi e Riserve naturali regionali e allocate alla Missione 09, Programma 05 (U.09.05) del bilancio di previsione 2024-2026.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 192
Commissione	4
Sedute Commissione	4
Audizioni	2
Sedute Aula	2
Iter assegnazione	334 gg
Iter trattazione	327 gg
Pubblicazione	BURC n. 101 del 16 maggio 2024

Legge regionale 15/5/2024, n. 24

[Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni.](#)

(BURC n. 101 del 16 maggio 2024)

La legge attua le disposizioni della legge n. 107/2015 e del decreto legislativo n. 65/2017, riorganizzando i servizi educativi in Calabria. Il suo obiettivo principale è promuovere la continuità educativa e combattere la povertà educativa e la dispersione scolastica. Comprende sei capitoli e ventotto articoli, con il Capo I che si concentra sul "Sistema integrato di Educazione e di Istruzione" e sui servizi educativi come nidi e micronidi.

L'articolo 10 prevede un coordinamento tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale, mentre l'articolo 11 promuove una gestione collegiale dei servizi. La legge sostiene la governance territoriale tramite

programmazioni negli Ambiti Territoriali. Il Capo IV tratta la qualità dei servizi, stabilendo l'obbligo della carta dei servizi e requisiti per l'accreditamento. Il Capo V parla di controllo e sanzioni, affidando tali compiti agli enti territoriali. Infine, il Capo VI discute l'impatto finanziario e abolisce la legge regionale n. 15 del 2013, risultando compatibile con normative europee e internazionali.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Giunta regionale - DL 273
Commissione	3
Sedute Commissione	1
Audizioni	/
Sedute Aula	2
Iter assegnazione	70 gg
Iter trattazione	48 gg
Pubblicazione	BURC n. 101 del 16 maggio 2024

Legge regionale 15/5/2024, n. 25

[Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall'efficientamento energetico del patrimonio edilizio](#)

(BURC n. 101 del 16 maggio 2024)

L'obiettivo della presente legge è di alleviare le difficoltà finanziarie dei soggetti che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale ai sensi del DL 34/2020, non riescono a monetizzarlo per l'intervenuta congestione del sistema delle cessioni dei crediti. Dall'approvazione della presente legge, la Regione potrà favorire per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24, l'acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110%, bonus facciate 90%, bonus efficientamento 65%, bonus ristrutturazioni 50%). La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti. La fase negoziale con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi e il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Materia	Ordinamento istituzionale
Proponente	Consiglio regionale - PL 223
Commissione	4
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	259 gg
Iter trattazione	215 gg
Pubblicazione	BURC n. 101 del 16 maggio 2024

Legge regionale 9/7/2024, n. 26

[Riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Modifiche e integrazioni della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 \(Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere\).](#)

(BURC n. 141 dell'8 luglio 2024).

La legge mira a promuovere il turismo attraverso l'albergo nautico diffuso. Le modifiche alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 riconoscono ufficialmente l'albergo nautico diffuso come struttura ricettiva. La legge comprende otto articoli: l'articolo 1 include l'albergo nautico nella lista delle strutture extralberghiere; l'articolo 2 definisce il tipo; l'articolo 3 permette nomi aggiuntivi; l'articolo 4 riguarda i cambiamenti di proprietà; l'articolo 5 tratta degli adempimenti amministrativi; l'articolo 6 si occupa della disciplina fiscale; l'articolo 7 aggiunge informazioni per la classificazione; l'articolo 8 assicura stabilità finanziaria.

Materia	Sviluppo economico e attività produttive
Proponente	Consiglio regionale - PL 271
Commissione	6
Sedute Commissione	2
Audizioni	/

Sedute Aula	1
Iter assegnazione	129 gg
Iter trattazione	91 gg
Pubblicazione	BURC n. 141 del 1°8 luglio 2024

Legge regionale 8/7/2024, n. 27

[Modifiche della legge regionale n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione.](#)

(BURC n. 141 del 1°8 luglio 2024).

L'obiettivo della presente legge è di consentire l'adeguamento contrattuale dei lavoratori dipendenti dell'Azienda Calabria Verde. La legge in oggetto modifica l'articolo 11 della legge regionale n. 25/2013, al fine di ricondurre al corretto inquadramento contrattuale il personale dipendente dell'Azienda Calabria Verde, che originariamente sono stati inquadrati con un contratto di lavoro idraulico forestale in luogo del corretto contratto afferente al comparto Regioni ed Autonomie Locali. La presente legge consta di tre articoli. Nello specifico, l'articolo 1 reca la modifica dell'articolo 11 della legge regionale 25/2013. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 reca l'entrata in vigore della legge.

Materia	Sviluppo economico e attività produttive
Proponente	Consiglio regionale - PL 281
Commissione	1
Sedute Commissione	2
Audizioni	4
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	101 gg
Iter trattazione	86 gg
Pubblicazione	BURC n. 141 del 1°8 luglio 2024

Legge regionale 10/7/2024, n. 28

[Istituzione della riserva naturale regionale di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio.](#)

(BURC n. 143 del 10 luglio 2024)

La legge istituisce la Riserva naturale regionale "Riserva naturale regionale di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio," situata lungo la costa ionica della provincia di Catanzaro. Il suo scopo è proteggere un'area di grande valore naturale e paesaggistico, attuando misure di tutela, recupero, gestione e promozione del territorio, che rappresenta una risorsa importante per la Calabria. La Riserva è necessaria per conservare un biotopo sempre più raro, oltre a stimolare attività di valorizzazione, fruizione sostenibile, e il recupero ambientale. La legge rispetta il quadro giuridico vigente in materia di ambiente, nonché in conformità alla normativa statale, e in specie alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e alla recente legge regionale 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità), promuovendo un coordinamento tra le varie istituzioni per una migliore tutela ambientale e valorizzazione delle risorse locali. Le azioni proposte mirano a potenziare le risorse ambientali, turistiche ed economiche dell'area.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 144
Commissione	4
Sedute Commissione	3
Audizioni	3
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	555 gg
Iter trattazione	520 gg
Pubblicazione	BURC n. 143 del 10 luglio 2024

Legge regionale 10/7/2024, n. 29

[Istituzione della riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria.](#)

(BURC n. 143 del 10 luglio 2024)

La legge istituisce la riserva naturale regionale Laghi La Vota di Gizzeria, situata sulla costa tirrenica nella provincia di Catanzaro, nel comune di Gizzeria. Essa prevede strumenti di protezione, misure di recupero,

gestione, valorizzazione e promozione di questo territorio, importante dal punto di vista naturale e paesaggistico. La creazione di questa riserva offre opportunità di protezione, bellezza, e risorse per l'economia locale e il turismo, e si allinea con la risoluzione dell'Europarlamento sulla "Strategia sulla Biodiversità" per il 2030. Dal punto di vista giuridico, la legge rispetta le competenze costituzionali e segue la normativa statale, inclusa la legge sulle aree protette e la legge regionale. 24 maggio 2023, n. 22 (Norme in materia di aree protette e sistema regionale della biodiversità). Il Le funzioni in quest'area non devono essere viste come rigidamente separate, ma devono integrarsi e coordinarsi per migliorare l'efficacia degli interventi. In conclusione, la legge introduce misure per valorizzare la zona e potenziare le sue risorse ambientali, turistiche ed economiche.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 247
Commissione	4
Sedute Commissione	2
Audizioni	2
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	186 gg
Iter trattazione	162 gg
Pubblicazione	BURC n. 143 del 10 luglio 2024

Legge regionale 07/8/2024, n. 30

[Modifica della legge regionale 19 novembre 2020, n. 24 \(Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private\).](#)

(BURC n. 164 del 7 agosto 2024)

La legge modifica la legge regionale 19 novembre 2020, n. 24, (Norme per l'utilizzo dei farmaci nelle strutture pubbliche e private), per allinearla alle normative vigenti. Questa modifica è necessaria dopo la sentenza della Corte costituzionale del 18 gennaio 2022, n. 6, che ha dichiarato alcune norme illegittime. La legge si compone di quattro articoli. L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della l.r. 24/2020, un articolo illegittimo per conformarsi alla sentenza della Corte. L'articolo 2 rimanda ai compiti del farmacista secondo la normativa statale, evitando conflitti. L'articolo 3 elimina i criteri di assunzione precedenti e include una clausola di salvaguardia per le competenze del Commissario per il piano di rientro finanziario. L'articolo 4 tratta la clausola di invariabilità finanziaria.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 245
Commissione	3
Sedute Commissione	3
Audizioni	5
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	249 gg
Iter trattazione	167 gg
Pubblicazione	BURC n. 164 del 7 agosto 2024

Legge regionale 07/8/2024, n. 31

[Modifiche a leggi regionali a seguito di impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e disposizioni normative](#)

(BURC n. 164 del 7 agosto 2024)

La legge in oggetto reca norme di modifica a leggi regionali, al fine di adeguarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. La suddetta legge ha modificato la legge regionale n. 37/2022, al cui articolo 1 ha aggiunto quattro commi e ha previsto la copertura finanziaria dell'intervento normativo di modifica. Al fine di dare attuazione all'impegno istituzionalmente assunto, gli articoli 2 e 3 prevedono rispettivamente una norma di modifica dell'articolo 1 della legge regionale n.37/2022, nell'attuale formulazione e una ulteriore norma di modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 5/2024, in merito alla copertura finanziaria.

Materia	Multi settore
Proponente	Consiglio regionale - PL 306
Commissione	1
Sedute Commissione	1
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	18 gg
Iter trattazione	6 gg
Pubblicazione	BURC n. 164 del 7 agosto 2024

Legge regionale 07/8/2024, n. 32

[Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing.](#)
(BURC n. 165 del 7 agosto 2024)

La Regione in armonia con la vigente normativa europea, nazionale e regionale, promuove il turismo itinerante come forma alternativa di turismo per migliorare l'offerta turistica, sostenere la delocalizzazione e destagionalizzare i flussi turisti, specialmente nei piccoli comuni. È prevista l'abrogazione di un comma dell'articolo 1 della l.r. 28/1986, una norma obsoleta relativa alla ricezione turistica all'aria aperta. Gli articoli della legge stabiliscono le funzioni, regole per aree di sosta per autocaravan, e requisiti per il garden sharing. Inoltre, la Regione si impegna a pubblicizzare il turismo itinerante senza costi aggiuntivi per il bilancio. Infine, sono indicate le disposizioni da abrogare e la clausola di invarianza finanziaria.

Materia	Sviluppo economico e attività produttive
Proponente	Consiglio regionale - PL 244
Commissione	6
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	250 gg
Iter trattazione	236 gg
Pubblicazione	BURC n. 165 del 7 agosto 2024

Legge regionale 07/8/2024, n. 33

[Approvazione Rendiconto generale e Rendiconto consolidato relativi all'esercizio finanziario 2023](#)
(BURC n. 166 del 7 agosto 2024)

Il rendiconto della Regione Calabria per il 2023 include il Conto del bilancio, il Conto economico e lo Stato patrimoniale. Le entrate accertate per l'esercizio finanziario 2023 ammontano a 7. 951. 122. 074,60 euro, mentre le spese impegnate sono di 7. 665. 124. 245,84 euro. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 è descritto nel "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2023". Il disavanzo finanziario alla fine del 2023 è di -58. 723. 435,90 euro, con un movimento di cassa in uscita di 1. 024. 091. 585,93 euro.

Materia	Finanza regionale
Proponente	Giunta regionale - DL 292
Commissione	2
Sedute Commissione	1
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	96 gg
Iter trattazione	1 gg
Pubblicazione	BURC n. 166 del 7 agosto 2024

Legge regionale 22/10/2024, n. 34

[Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale](#)
(BURC n. 219 del 22 ottobre 2024)

La presente legge estende la validità delle graduatorie dei concorsi nel settore sanitario regionale, che scadrebbero nel 2024, al fine di superare la mancanza di personale sanitario e garantire continuità nelle prestazioni. È prevista una norma regionale che permetterà l'assunzione di candidati idonei ma non vincitori. La legge è composta da tre articoli. L'articolo 1 estende la validità delle graduatorie dell'anno 2022 per altri 24 mesi. L'articolo 2 assicura che non ci saranno nuovi costi per il bilancio regionale, con copertura da fondi esistenti. L'articolo 3 anticipa l'entrata in vigore della legge a causa della crisi nella sanità calabrese.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 323
Commissione	3
Sedute Commissione	1
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	16
Iter trattazione	15
Pubblicazione	BURC n. 219 del 22 ottobre 2024

Legge regionale 25/10/2024, n. 35

[Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2024-2026.](#)

(BURC n. 223 del 25 ottobre 2024)

Il disegno di legge sull'assestamento del Bilancio 2024-2026 proposto dalla Giunta regionale propone le variazioni di bilancio per allinearli con il Rendiconto generale del 2023. La manovra per il 2024, che non considera risorse vincolate, ammonta a circa 22,7 milioni di euro, finanziata da 14,1 milioni di euro di maggiori entrate e 8,6 milioni di euro di risparmi. Per il 2025 e il 2026, i valori sono rispettivamente di 5,8 milioni e 5,9 milioni, tutti coperti da risparmi. La Giunta ha deciso di destinare queste risorse per mantenere l'equilibrio di bilancio, coprire spese obbligatorie e debiti passati, e soddisfare bisogni specifici in vari settori. Inoltre, sono state corrette le previsioni di entrata e spesa per somme trasferite dall'UE per i programmi 2014-2020.

Materia	Finanza regionale
Proponente	Giunta regionale - DL 322
Commissione	2
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	20 gg
Iter trattazione	8 gg
Pubblicazione	BURC n. 223 del 25 ottobre 2024

Legge regionale 26/11/2024, n. 36

[Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, N. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, e disposizioni normative.](#)

(BURC n. 245 del 26 novembre 2024)

La presente legge reca modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/2002, n. 24/2008, n. 8/2010, n. 47/2011, n. 24/2013, n. 9/2018, n. 32/2021, n. 10/2022, n. 9/2023, n. 62/2023, n. 6/2024, al fine di renderle più rispondenti all'evoluzione del nuovo contesto politico – amministrativo regionale o adeguarle alle prescrizioni del Governo. La proposta emendativa contenuta nell'articolo 1 trova la sua motivazione nell'esigenza di garantire un graduale ritorno all'ordinarietà per le aziende sciolte ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Materia	Finanza regionale
Proponente	Consiglio regionale - PL 324
Commissione	1
Sedute Commissione	1
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	43 gg

Iter trattazione	35 gg
Pubblicazione	BURC n. 245 del 26 novembre 2024

Legge regionale 26/11/2024, n. 37

[La castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco quale patrimonio Culturale regionale.](#)

(BURC n. 245 del 26 novembre 2024)

La presente di legge mira a proteggere e promuovere la castanicoltura nelle aree di Fagnano Castello, Sant'Agata d'Esaro, San Donato di Ninea e Casali del Manco come patrimonio culturale regionale. Si celebra l'importanza delle castagne e il loro utilizzo, attraverso un evento che rappresenta la tradizione più antica della Calabria. Questo evento intende far conoscere le identità e il patrimonio culturale della regione, rendendola un attrattore turistico. La Regione Calabria, nei limiti delle disponibilità esistenti da 'sostegno a iniziative di studio e di ricerca sulla salvaguardia, tutela e valorizzazione, concordate con la comunità di riferimento; è istituito, inoltre, il Comitato scientifico con il compito di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché di elaborare proposte di ulteriori attività non inserite tra quelle già concordate.

Materia	Servizi alla persona alla comunità
Proponente	Consiglio regionale - PL 238
Commissione	3
Sedute Commissione	5
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	367 gg
Iter trattazione	344 gg
Pubblicazione	BURC n. 245 del 26 novembre 2024

Legge regionale 29/11/2024 n. 38

[Norme per il riconoscimento e la certificazione dei borghi marinari calabresi, la salvaguardia culturale delle identità marinare e la promozione dell'economia del mare.](#)

(BURC n. 249 del 29 novembre 2024)

La Legge riconosce e certifica i borghi marinari in Calabria, salvaguarda le identità culturali marinare e stimolare l'economia del mare. Tra i diversi obiettivi ci sono la tutela delle tradizioni della pesca, la valorizzazione dei prodotti ittici calabresi, la promozione del pescaturismo e la modernizzazione delle attività nei borghi. È stato creato un registro regionale chiamato "RE. BO. MAR. Calabria" per promuovere le culture e tradizioni locali. La legge prevede anche un supporto strategico per i Comuni registrati, considerati patrimonio della Calabria.

Materia	Sviluppo economico e attività produttive
Proponente	Consiglio regionale - PL 220
Commissione	6
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	470 gg
Iter trattazione	433 gg
Pubblicazione	BURC n. 249 del 29 novembre 2024

Legge regionale 29/11/2024, n. 39

[Interventi a favore degli operatori dello spettacolo viaggiante](#)

(BURC n. 249 del 29 novembre 2024)

La legge mira a proteggere le attività di Spettacolo viaggiante, considerato un patrimonio culturale e storico dell'Italia e della Calabria. La Regione Calabria tutela gli operatori di questo settore per rilanciarne

l'economia e proteggere il suo valore imprenditoriale, sociale e culturale. L'articolo 2 della legge crea un elenco regionale degli operatori, mentre l'articolo 4 istituisce un Osservatorio per il supporto e la promozione delle politiche regionali legate a queste attività. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e non prevede rimborsi spese.

Materia	Sviluppo economico e attività produttive
Proponente	Consiglio regionale - PL 228
Commissione	3
Sedute Commissione	3
Audizioni	2
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	425 gg
Iter trattazione	273 gg
Pubblicazione	BURC n. 249 del 29 novembre 2024

Legge regionale 02/12/2024, n. 40

[Riconoscimento e disciplina delle cooperative di comunità.](#)

(BURC n. 250 del 2 dicembre 2024)

La legge promuove la cooperazione senza fini di lucro, secondo l'art. 55 dello Statuto regionale. Essa sostiene lo sviluppo economico e la solidarietà sociale, evidenziando l'importanza del coinvolgimento dei cittadini per migliorare le comunità locali. Si punta a produrre beni e servizi e gestire risorse comuni, garantendo i diritti dei cittadini. Viene creato il Registro regionale delle cooperative di comunità per definire e promuovere queste cooperative in Calabria. La legge non comporta costi aggiuntivi per il bilancio regionale, ma guida le azioni di enti pubblici e privati per favorire queste cooperative.

Materia	Territorio ambiente e infrastrutture
Proponente	Consiglio regionale - PL 310
Commissione	3
Sedute Commissione	1
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	132 gg
Iter trattazione	51 gg
Pubblicazione	BURC n. 250 del 2 dicembre 2024

Legge regionale 23/12/2024, n. 41

[Legge di stabilità regionale 2024](#)

(BURC n. 267 del 23 dicembre 2024)

La legge di stabilità regionale stabilisce il quadro finanziario per il periodo 2025-2027. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118l, il bilancio può includere fondi per coprire i costi di leggi regionali che saranno approvate dopo l'approvazione del bilancio. I punti principali includono: il risparmio di 12,5 milioni di euro nel 2025 e di 37,5 milioni negli anni 2026 e 2027, da versare allo Stato come nuovo contributo di finanza pubblica; l'allocazione di 13 milioni di euro all'anno per il triennio, a seguito della disapplicazione di una tassa sui diritti di imbarco; e un rimborso di 125 mila euro ai Comuni per minori entrate. Si prevede anche di confermare il livello di finanziamento per le leggi importanti e di applicare tagli del 10 e 20 % alle spese sulle altre leggi in base al loro utilizzo negli anni precedenti.

Materia	Finanza regionale
Proponente	Giunta regionale - DL 337
Commissione	2
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	11 gg
Iter trattazione	4 gg
Pubblicazione	BURC n. 267 del 23 dicembre 2024

Legge regionale 23/12/2024, n. 42**Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2025-2027**

(BURC n. 267 del 23 dicembre 2024)

Le previsioni di bilancio per il 2025-2027 mirano a mantenere l'equilibrio finanziario e sono costituite in gran parte da risorse vincolate. Le entrate libere ammontano a circa 808 milioni di euro, pari all'11,7% del bilancio totale. Le entrate tributarie, al netto della Sanità, sono di 763,3 milioni di euro. Le previsioni sanitarie sono calibrate in base a leggi specifiche e includono diverse forme di tassazione regionale. La spesa per la Sanità è la più significativa nel bilancio, e l'approccio della Giunta regionale è di prudenza per tutelare gli equilibri finanziari e rispettare gli obblighi di legge. Alla scadenza del bilancio, i residui attivi sono di oltre 8 miliardi di euro, mentre i residui passivi superano i 5 miliardi.

Materia	Finanza regionale
Proponente	Giunta regionale - DL 328
Commissione	2
Sedute Commissione	2
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	11 gg
Iter trattazione	4 gg
Pubblicazione	BURC n. 267 del 23 dicembre 2024

Legge regionale 23/12/2024, n. 43**Interpretazione autentica della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4 (Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria)**

(BURC n. 268 del 23 dicembre 2024)

La suddetta norma di interpretazione autentica stabilisce che la previsione di cui al secondo comma dell'articolo 6, che prevede che "l'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi attività commerciale o professionale", è da intendersi nel senso che l'incompatibilità si ha solo se dette attività determinano in concreto situazioni di conflitto di interessi rispetto alla carica ricoperta.

Materia	Multisetto
Proponente	Consiglio regionale - DL 328
Commissione	1
Sedute Commissione	/
Audizioni	/
Sedute Aula	1
Iter assegnazione	8 gg
Iter trattazione	1 gg
Pubblicazione	BURC n. 268 del 23 dicembre 2024